

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1854

Categoria 60. *Ricupero di anticipazioni fatte ai corpi morali per spese nei porti di seconda categoria.* (Per memoria.)

Categoria 61. *Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna, iscritte al debito perpetuo, in lire 30,000.*

Proventi straordinari. — **Categoria 62.** *Prodotto di vendite straordinarie di stabili demaniali, in lire 2,628,456 29.*

Categoria 63. *Prodotto vendita d'artiglierie in bronzo, in lire 123,325.*

Categoria 64. *Prodotto vendita di azioni di strade ferrate, in lire 4,136,000.*

Il totale delle somme di questo bilancio, secondo le categorie votate, risulterebbe in lire 122,163,160 94.

(È approvato.)

Ora si verrà alla discussione degli articoli del progetto di legge, che è annesso a questo stesso bilancio.

LANZA. Io farei osservare che, essendosi detto nella discussione che si sarebbe formalato un articolo di legge relativamente alla questione che insorse sulle bollette spedite

dagli esattori ai contribuenti, alla categoria 14, sarà necessario di sospendere la votazione di questi articoli, perchè l'aggiunta indicata possa essere dalla Commissione formulata e presentata.

PRESIDENTE. Allora si sospende.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1854;

2° Discussione del progetto di legge per autorizzazione alla divisione di Sassari, ed alle provincie di Sassari e di Alghero, di eccedere il limite delle imposte;

3° Discussione del progetto di legge per modificazione alla tariffa dei diritti giudiziari.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Approvazione del progetto di legge per facoltà alla divisione di Sassari e alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere il limite dell'imposta — Raggiugli del ministro dei lavori pubblici e del deputato Bona, riflettenti la strada ferrata di Susa — Osservazioni dei deputati Botta, Borella e Depretis — Repliche dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Discussione generale del progetto di legge per modificazione alla tariffa delle spese criminali, correzionali e di polizia — Osservazioni dei deputati Demaria, Serra F. M. e Polto, e risposte del ministro delle finanze e del relatore Astengo — Articolo 1 — Emendamento del deputato Deforesta — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamenti dei deputati Polto e Agnès all'articolo 3 — Opposizioni del relatore e del ministro, ed osservazioni dei deputati Michelini G. B., De Viry, Genina, Guglianetti, Galvagno e Pugioni — Rinvio dell'articolo alla Commissione cogli emendamenti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale, posto ai voti, è approvato.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA DIVISIONE DI SASSARI E LE PROVINCIE DI SASSARI E DI ALGHERO AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione amministrativa di Sassari e le provincie di Sassari e di Alghero ad eccedere il limite normale dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1529.)

(Il progetto di legge, che consta del seguente articolo, è approvato senza discussione.)

« **Articolo unico.** È fatta facoltà alla divisione amministrativa di Sassari ed alle provincie di Sassari e di Alghero di eccedere per l'esercizio mille ottocento cinquantaquattro il limite massimo fissato colla legge del 5 maggio 1851, onde sopperire alle spese comuni e speciali allegate nel bilancio divisionale, portando fino a lire cento trent'otto mila quattrocento novantuna e centesimi sessantasei l'imposta della prima; fino a lire otto mila ottocento cinquantadue e centesimi settantadue quella della seconda; e fino a lire mille novecento novantacinque e centesimi novantadue quella della terza. »

Si procede allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	105
Maggioranza	55
Voti favorevoli	101
Voti contrari	4

(La Camera approva.)

**RAGGUAGLI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
INTORNO ALLA FERROVIA DI SUSA.**

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non essendo trovato presente alla seduta di ieri, mi credo in obbligo di dare oggi alcune spiegazioni in proposito dell'interpellanza del deputato Botta relativamente alla strada ferrata di Susa.

Ma prima di tutto è necessario stabilire un fatto che, da quanto rilevai dal rendiconto della discussione di ieri ed ho letto in parecchi giornali, non parmi che sia conosciuto, o almeno che non se ne sia tenuto conto. Questo fatto è che la strada ferrata è bensì aperta all'esercizio, ma non per anco definitivamente collaudata.

È da ritenersi che questa domanda di collaudo non venne punto fatta al Governo, nè certo l'impresa avrebbe potuto chiederlo, perchè la strada non è ancora in grado di essere collaudata.

Sul principio dello scaduto mese l'intraprenditore ed il commissario regio incaricato della sorveglianza sull'esecuzione di questa strada rappresentarono al Governo, a cui premeva sollecitare l'apertura della ferrovia, sia nell'interesse generale del paese che in quello stesso dell'erario, quali opere mancassero ancora al totale compimento della medesima.

L'amministrazione, avendo riconosciuto che alcune di queste opere non erano tali da impedire l'esercizio di quella strada, che però altre potevano lasciar dubbia la possibilità di quell'apertura senza pericoli di danni, il ministro ordinò una perlustrazione generale della linea allo scopo essenziale di determinare se fosse dessa suscettiva di esercizio quando anche non fossero ultimati i lavori, il compimento dei quali è indispensabile perchè si faccia luogo alla collaudazione.

Questa visita giovava nello stesso tempo a riconoscere il vero stato della strada, e quindi a facilitare la collaudazione posteriore, facendo rilevare i suoi difetti e le sue imperfezioni ed il modo di ripararvi.

Il Ministero prese dunque il partito di nominare a tale uopo un'apposita Commissione, la quale venne composta dal signor commendatore Barbavara, ispettore del Genio civile, come collaudatore principale, dell'ispettore del servizio esterno della strada ferrata cavaliere Grandis, dell'ingegnere applicato specialmente al servizio di locomozione di quel tronco di strada, del commissario del Governo e coll'intervento dell'appaltatore.

Come già dissi, questa Commissione era incaricata di esaminare se si poteva aprire la strada senza inconvenienti, in caso diverso di suggerire tutti quei provvedimenti ed additare tutti i lavori a compiersi, sia per aprirne intanto l'esercizio che per farne più tardi la collaudazione.

Questo ritardo della collaudazione non era punto contrario alle regole dell'amministrazione, in quanto che mancava più di un mese all'epoca definitiva per la quale l'appaltatore era vincolato a dare compiuta la strada. Del resto egli è evidente che in un'opera di tale entità che durava da due anni, quando pure non si fossero compiuti assolutamente tutti i lavori o si fosse oltrepassato di qualche giorno il termine fissato dal capitolato di concessione, non vi sarebbe stata certamente ragione per dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Questa prima visita dunque ebbe luogo, ed il signor ispet-

tore Barbavara fece un rapporto nel quale dichiarò essere avviso della Commissione che la strada potesse aprirsi, ed indicò quali lavori ancora mancassero per prevenire ogni pericolo nell'anticipata sua apertura all'esercizio.

L'appaltatore aderì all'avviso della Commissione e riconobbe che doveva sollecitare questi lavori; ma siccome l'amministrazione temeva che l'esecuzione loro non fosse abbastanza assicurata per l'epoca in cui il Governo voleva aprire la strada, si assunse essa stessa di farli eseguire, tenendo esatto conto della spesa che l'appaltatore si obbligò formalmente di rimborsarle.

In questa condizione di cose è stata aperta la strada, ed ecco il perchè non si è potuto esigere che già si trovassero compiute tutte le opere, a norma del capitolato ed in modo tale da essere collaudata definitivamente dagli ingegneri del Governo. Dacchè poi la strada è stata aperta, malgrado quanto fu erroneamente asserito in alcuni giornali che le corse si erano sospese, queste si fecero sempre regolarmente.

Venendo alla manutenzione della ferrovia, osservo che a termini del capitolato di concessione approvato per legge, l'impresario è obbligato a mantenere la strada durante un anno dall'epoca in cui si è questa aperta all'esercizio.

Ora la manutenzione si compone di due parti essenzialmente distinte.

La prima è quella che si riferisce alla conservazione del livello e della perfetta regolarità dell'armamento ed alla riparazione di tutti quei difetti che non sono inerenti alla costruzione delle opere principali, ma che sono inevitabili in una strada ferrata nuovamente aperta; difetti che si verificarono su tutti i tronchi delle ferrovie dello Stato ed ai quali conviene continuamente riparare ricalzando le traversine se alcuna si deprime o se fu posta male, rimettendola a sito, cambiando qualche *rail* quando in esso si scoprono difetti, mantenendo la massicciata in assetto, insomma facendo tutte quelle opere che riguardano la sicurezza e regolarità dell'esercizio.

Questa è una parte della manutenzione. La seconda parte è quella del corpo stradale, delle sue scarpe, delle fabbriche tutte, tanto delle stazioni quanto delle case cantoniere, e in generale di tutte le opere d'arte, dei ponti, dei viadotti, degli accessi alle traversate a livello, ecc. Queste sono opere tutte che non implicano direttamente l'esercizio. Quanto alla prima parte il direttore generale dei lavori pubblici fece presente al Ministero che potevano derivare gravi complicazioni se, esercitandosi la strada dall'amministrazione, quella si dovesse mantenere in quel perfetto assetto d'armamento che è necessario per esercitarla bene e senza pericolo da un estraneo, cioè dall'appaltatore; per quanta diligenza si supponga che voglia mettersi l'appaltatore stesso, ciò porta un imbarazzo ed un'inevitabile lentezza quando l'ingegnere incaricato dell'esercizio o i macchinisti stessi riconoscessero che, per esempio, in un sito le traversine avevano sofferto una depressione, che non erano poste affatto orizzontalmente, che qualche cuscinetto mancava al suo sito, che qualche sviatore non funzionava bene; malgrado però questi inconvenienti, se vi si provvede immediatamente, si può anche esercitare una strada che abbia sofferto o che sia soggetta a soffrire dei danni di qualche importanza nella sua prima apertura.

Noi ne abbiamo esempi in molti tronchi della nostra strada ferrata di Genova; tutti sono stati aperti prima della collaudazione, ed alcuni di essi si esercitano così da molto tempo. Ne abbiamo specialmente una prova nel piano inclinato di Dusino, dove, essendosi manifestati quei fenomeni stessi (perchè si è poi riconosciuto in sostanza che in tutti quei

colli il terreno è della stessa natura) che si verificarono sulla strada di San Paolo, è avvenuto più volte di dover provvedere i ristauri immediati lavorando giorno e notte; ma siccome l'amministrazione eserciva la strada e nello stesso tempo la manteneva, si è riuscito a non interrompere nemmeno per una corsa sola l'esercizio del detto piano inclinato; benchè sianvi accaduti scoscendimenti che talvolta lasciarono isolate e nella necessità di dover essere puntellate le traversine, malgrado ciò, lavorando indefessamente giorno e notte, non si è interrotto mai, lo ripeto, nemmeno per una corsa, l'esercizio.

Rappresentandomi dunque il direttore generale dei pubblici lavori queste circostanze, e facendomi vedere l'importanza di assicurarsi della parte di manutenzione che si attiene alla regolarità ed alla sicurezza dell'armamento, mi propose una convenzione coll'appaltatore, secondo la quale egli rinunciava all'amministrazione la manutenzione, pagandole per l'anno in cui ne era responsabile 100,000 lire, somma stata calcolata dagli ingegneri della locomozione, avuto riguardo all'occorrente personale ed al probabile materiale da consumarsi, dai quali due elementi era risultata la detta somma di 100,000 lire.

Contro il pagamento di questa somma l'appaltatore oppose dapprima non poche difficoltà, osservando che colla proposta convenzione non lo si assolveva che di una parte della manutenzione; ed in verità la convenzione era concepita in modo che comprendeva soltanto ciò che riguarda la sicurezza del passaggio, assicurata colla riparazione di tutti quei guasti che si manifestano coll'esercizio e di cui si è fatto cenno di sopra, ma non comprendeva quanto si riferisce alla guarentigia della solidità e della durata dei ponti, dei ponticelli, dei viadotti e delle fabbriche che restavano a carico dell'appaltatore.

Io trovai questa convenzione della più grande utilità, e riconobbi che per assicurare un buon servizio, senza interruzioni, bisognava adottarla.

Il signor direttore cavaliere Bona, che non so se sia qui presente, potrà, ove si desiderino, dare maggiori spiegazioni alla Camera sulla somma importanza di questa convenzione. Malgrado però che io trovassi questa ragionevole anche pel corrispettivo calcolato, parendomi potersi star certi che colle 100,000 lire questa parte di manutenzione l'avremmo bene sostenuta, malgrado ciò, dico, io non ho già approvata la convenzione, come è stato detto, parlando di una stipulazione definitiva, mentre non era che una trattativa iniziata, ma la assoggettai al Consiglio speciale delle strade ferrate, il quale, esaminatala e convenendo coll'opinione del relatore, unanimemente ne riconobbe l'assoluta opportunità e convenienza.

Sorse però un dubbio sulla legalità della convenzione.

Il Consiglio osservò che la legge prescrive che tocca all'appaltatore a mantenere per un anno la strada. Diffatti è vero che si lascia la manutenzione di tutte le opere d'arte a suo carico, è vero che le 100 mila lire non sono che il corrispettivo dei lavori rimanenti, è vero che il calcolo presenta molta ragionevolezza e molta convenienza per l'amministrazione; ma tuttavolta non si starebbe alla precisa espressione della legge.

Premesso questo dubbio, parve al Consiglio che sarebbe stato risolto, se l'amministrazione avesse potuto convenire coll'appaltatore che egli lasciasse fare all'amministrazione tutto quello che occorreva; che l'amministrazione tenesse conto di quello che spenderebbe e che l'appaltatore pagasse l'importo.

È evidente che in questo modo resta eliminato ogni dubbio di una meno esatta applicazione del disposto della legge, poichè l'amministrazione farà quello che crederà occorrere alla manutenzione e tutto quello che spenderà le sarà rimborsato. Ma quello che rimaneva dubbioso si era che l'appaltatore, per quanta confidenza avesse nella rettitudine dell'amministrazione, si assoggettasse a lasciare che questa facesse i lavori e tenesse registro delle spese, ammessa pure una contolleria, e ch'egli dovesse poi pagare quanto gli si venisse chiedendo.

Ad ogni modo io, come dissi, veduto il dubbio sollevato dal Consiglio delle strade ferrate, mi astenni dall'approvare la prima convenzione, ed incaricai il signor direttore generale di tentare, malgrado le difficoltà che si affacciavano, se potesse riescire in questo secondo partito, a tenore del quale, ripeto, si faranno da noi come converrà meglio tutti i lavori, e l'appaltatore pagherà. Siccome questa pratica è pendente, io non potrei dire ancora se l'appaltatore abbia accettato questa seconda proposta di convenzione.

Forse il signor direttore potrà dare in proposito qualche nozione maggiore. Ma intanto io dico: una delle due cose, o l'appaltatore accetta questa seconda convenzione o non l'accetta; se l'accetta, ogni questione è finita; in caso diverso io tornerò alla prima; ma non per approvarla, sibbene per presentarla al Parlamento onde decida; perchè io credo che noi dobbiamo ad ogni modo sottrarci all'inconveniente, che può in molte circostanze essere assai grave, di lasciare separata l'azione dell'amministrazione che esercita la strada da quella dell'appaltatore che la mantiene. L'ingegnere, per esempio, dirà: qui bisogna rialzare le traversine che non sono al giusto livello, l'appaltatore sosterrà che non ve n'è bisogno; bisognerà discutere, ispezionare; ed intanto che si misura, che si discute che cosa sia o non sia da farsi a carico dell'appaltatore, converrà o esporsi a pericoli, continuando l'esercizio, o sospenderlo. Tale è, o signori, lo stato della questione.

Quindi mi pare che tutto quello che è stato detto senza cognizione di causa intorno a questa convenzione, che si supponeva stipulata, non avesse altro scopo che la soddisfazione di attaccare il ministro dei lavori pubblici, fossevi o no motivo di farlo. Del resto non mi sorprende, anzi trovo naturale che quelli, i quali assumono (non parlo dell'onorevole interpellante, il quale può avere sentite queste voci, e desidera una spiegazione), quelli dico che assumono di gridare sempre contro il Governo...

BOTTA. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici... sempre di incriminare il Ministero, non amino troppo d'informarsi del vero stato delle cose, perchè così resta loro sempre di poter dire: ma io non era bene informato.

BORELLA. Domando la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Riassumendomi dunque dico che la strada è aperta, e che la si esercita continuamente e con soddisfacente regolarità; il movimento è anche discreto, perchè nella prima settimana ha prodotto pel solo trasporto dei viaggiatori (giacchè su quella delle merci a piccola velocità non si può ancora contare) una somma di 13 mila lire, somma che non è indifferente per i primordi, e che pure, toltane la metà per l'esercizio, assicurerebbe già un interesse del 5 40 per cento sul capitale di lire 6,270,000. Si dirà forse che da principio sonvi anche molti curiosi che viaggiano per una volta; questo è vero, ma dopo avere già aperte tante strade ferrate, questo numero di curiosi non è poi così grande come si crede. D'altronde

vi sono elementi moltissimi che faranno accrescere assai notevolmente le entrate; vi sarà il trasporto delle merci a piccola velocità, quando sarà più compiutamente avviato il servizio e l'abitudine del pubblico al servizio medesimo; gioveranno le nuove comunicazioni laterali che si apriranno, e di cui difettano alcuni paesi posti sulle pendici che fiancheggiano quelle valli; e poi vi sarà quell'incremento sempre notevolissimo che prendono le strade ferrate una volta che sono avviate.

Per tutti questi motivi spero che la Camera troverà che il procedere del ministro dei lavori pubblici non è stato tale da far desiderare di sbrigarsi di lui (*Si ride*), o almeno, ove si voglia sbrigarsene come ministro, di lasciare però che finisca come privato la sua vita naturale. (*ilarità generale*)

BONA. A complemento di quanto viene di asserire il signor ministro, dirò che il calcolo del corrispettivo domandato all'appaltatore in 100 mila lire è fatto sull'esperienza della spesa di manutenzione incontrata fin qui nella nostra strada; e la somma è divisa in due articoli, cioè lire 70 mila per stipendi e salari agli assistenti e le altre 30 mila lire per provvista di materiali.

Del resto questa mattina l'appaltatore venne a dirmi che accettava l'ultima convenzione per la quale egli pagherà il salario e lo stipendio pel personale e provvederà tutti gli occorrenti materiali.

Per modo che non vi è pericolo che l'amministrazione abbia ad incontrare alcuna spesa a tal riguardo.

BOTTA. Nel muovere l'interpellanza che ho fatto ieri, era tutto affatto pacifico, io non aveva altro scopo che di procurare che fosse dato qualche appagamento all'opinione pubblica, che pareva preoccupata da dicerie che correvano sulla ferrovia di Susa. Molte voci si spacciavano a questo riguardo, e tutte concordavano nell'attribuire un cattivo esito a questa, secondo me, malaugurata impresa; e malaugurata la chiamo, perchè credo tuttora che non si debbano dare simili imprese *à forfait*, finchè non si trovino appaltatori che lavorino per la gloria o per l'umanità. (*ilarità*)

In grazia delle spiegazioni che la compiacenza del signor ministro de' lavori pubblici ei diede, credo di avere ottenuto pienamente l'intento, intento che io ho anzi ottenuto in parte fin da ieri dall'onorevole presidente del Consiglio. Mi spiace che la mia interpellanza abbia dato luogo a parole concitate. Se avessi ciò previsto, certo non sarei sorto a parlare. Dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e suo primo segretario per le strade ferrate, nulla avrei ad aggiungere sulla convenzione mediante la quale l'amministrazione delle strade ferrate si assume di fare i lavori che sono ancora a farsi, a carico totale dell'impresario. Dirò tuttavia che sono pago di avere fatto l'interpellanza, perchè credo che gioverà almeno a mettere in guardia il Governo quanto alla collaudazione. Io stimo sia indispensabile che il Governo raddoppi la sua ocularità nel verificare se tutti i lavori della strada siano bene eseguiti, a seconda delle regole dell'arte, a termini del contratto.

Farò ancora un'osservazione. Noi ci siamo tirati in casa codesti appaltatori inglesi, i quali saranno abili ed onesti, e lavoreranno bene come si suol fare in Inghilterra. Ma importa notare che colà non occorrono le piene d'acqua che succedono presso di noi, nè vi hanno le montagne che sorgono in Piemonte, d'onde tanti disastri per le nostre strade nelle straordinarie piene. Ciò stante, io non so se nel corso di un anno dall'attivazione di codesta ferrovia verrà una di quelle piene che si portano via i lavori costrutti dai più abili nostri ingegneri, non so, dico, nè si può prevedere quali e

quanti pericoli correranno le opere di cui si tratta, universalmente credute tutt'altro che solide.

Io invito quindi il Ministero a raddoppiare le sue investigazioni prima di collaudare questa strada, ed impegnare in tale sindacamento uomini di conosciuta abilità e fermezza.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. A compimento delle spiegazioni fornite dal mio collega, il ministro dei lavori pubblici, debbo, come ministro delle finanze, rendere ragione alla Camera della condizione nella quale, finanziariamente parlando, il Governo si trova rispetto agli imprenditori.

L'impresa, come è noto alla Camera, fu data in forza di una legge, mediante la somma di 6,270,000 lire. Al giorno d'oggi vennero già pagate all'impresa Henfrey 5,652,500 lire, cioè 2,801,800 lire in numerario, e lire 2,850,500 in azioni. Per tal guisa si scorge che la somma di lire 627,700, di cui l'impresa è tuttora creditrice, è bastevole per assicurare l'esecuzione delle opere che si debbono ancora ultimare.

Ciò premesso, farò una semplice osservazione agli appunti dell'onorevole deputato Botta.

L'onorevole deputato ha detto che l'opera della ferrovia di Susa, all'occhio anche dell'uomo non tecnico, riesce poco soddisfacente. A ciò io credo che vi sia una spiegazione semplicissima.

Noi siamo avvezzi alle opere eseguite dal Governo, le quali furono fatte stupendamente, non essendosi fatto in esse risparmio di spesa. Ora la ferrovia di Susa fu fatta su principii assolutamente diversi, vale a dire sul sistema il più economico possibile. Ricordi la Camera che quest'impresa fu concertata nell'anno 1851, in cui il paese versava in una condizione finanziaria molto più grave che non sia la presente, anno in cui non si era ancora costituita che una sola società di strade ferrate, anno in cui i fondi pubblici erano molto avviliti. Eppure in quel tempo la ferrovia in discorso venne contrattata in ragione di lire 118,000 per chilometro; somma tenuissima, alla quale i Francesi non volevano prestar fede, perchè in Francia non si è mai costrutta una ferrovia a così buon prezzo.

Sicuramente per stare in questo limite bisognava adottare il sistema il più economico possibile, bisognava, se non adottare, almeno avvicinarsi al sistema americano.

Ora, se l'onorevole deputato Botta mette in confronto le strade ferrate del Governo con quella di Susa, deve fare un calcolo aritmetico non semplice, ma composto, e vedrà che non c'è poi tanto a ridire su quest'ultima.

Questa ferrovia è costrutta con economia; essa richiederà, per esercitarla bene e con piena sicurezza, maggiori precauzioni che non vogliansi per le strade ferrate del Governo, questo è sicuro; ma, lo ripeto, il voler spendere poco ed avere opere perfette è un problema che ingegneri e imprenditori, siano inglesi, siano italiani, non sono ancora giunti e non giungeranno probabilmente a sciogliere.

PRESIDENTE. Il deputato Borella ha la parola.

BORELLA. Dopo parecchi anni che ho l'onore di sedere al Parlamento, mi sono sempre fatto un dovere di rispettare la dignità nazionale rappresentata da questa Camera, e di sfuggire ogni questione personale tanto dal canto mio, come quando io fossi provocato indirettamente; direttamente no, perchè era mio dovere di rispondere. Seguirò anche quest'oggi nella stessa regola che mi sono prefissa, e quindi mi permetto solamente di fare due osservazioni alle parole dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Egli diceva dunque che quelle voci che corsero circa la

strada ferrata di Susa dipendevano da ignoranza dei fatti, dacchè si supponeva che ci fosse stata una collaudazione di quell'opera, mentre ciò non era.

Risponderò al signor ministro che, se noi abbiamo ignorato quella circostanza, la nostra ignoranza era per altro molto scusabile dal momento che abbiamo veduto che il Governo lasciava percorrere i tre poteri dello Stato per quella strada. Questo ci faceva credere che l'amministrazione, come era suo dovere, avesse o collaudato quell'opera, o fatta fare una visita che guarentisse la sicurezza dell'opera stessa. A noi fu detto che la collaudazione era stata fatta; ora il ministro ci disse di no. Era per altro suo dovere, io credo, di notificare al pubblico che, invece di collaudo, vi era stata una visita che guarentiva la sicurezza dei viaggiatori.

Vengo all'altra taccia che egli appose tanto a me quanto a' miei amici, di farsi cioè da noi opposizione per voglia di incriminare tutto, in ogni tempo, a proposito ed a sproposito.

Qui io sono obbligato ad entrare brevissimamente in una questione personale. Non credo che il signor ministro potesse con ragione indirizzare a noi questo rimprovero, a noi giornalisti che nel 1849 fummo i primi a dire e ridire che un uomo così valente nelle pubbliche opere, come l'onorevole Paleocapa, era degnissimo di stare al Ministero dei lavori pubblici, a noi che non ci siamo mai stancati di ciò ripetere fino al giorno in cui fu assunto al Governo, cosa che non dirò certamente sia avvenuta in grazia nostra.

Quanto poi all'opposizione sistematica, di che l'intero Ministero ci vorrebbe far colpevoli, io credo pure che questo tanto meno doveva dirsi a noi, che per tanti mesi abbiamo dovuto tollerare l'offesa di essere chiamati *venduti al Ministero*.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non saprei come l'onorevole Borella possa dire che io ho diretto qualche motto di offesa personale ad alcuno. Io ho parlato in generale di quello che si vocifera, e di quanto si è stampato in alcuni giornali.

Io lo ringrazio moltissimo degli elogi che allega avere fatto di me nel 1848, dei quali, per verità, non mi ricordava. Io confesso che solo tengo presente un articolo stampato recentemente, il quale mi pare non si accomodi molto con quegli elogi (*Ilarità*); e siccome a me sembra di non avere cambiato, così una delle due: o quegli elogi erano male applicati, o lo sono attualmente i biasimi. (*Risa d'approvazione*)

Ho detto ciò per dimostrare che nulla vi era di personale nelle mie parole, e che fu egli che eccitò questa questione sorgendo a parlare.

Quanto al non eseguito collaudo, ed alla taccia di avere esposto a pericoli il Parlamento ed il Re, io ripeto, che se la ferrovia non fu collaudata definitivamente prima di aprirla all'esercizio, si è perchè non sono compiute molte opere e lavori che non possono avere influenza di sorta sulla sicurezza dell'esercizio.

Respingo poi assolutamente l'appunto suddetto, perchè mi feci premura di far riconoscere preventivamente se questa sicurezza esisteva; e non si fu che dopo avere avuto il parere della Commissione favorevole all'apertura della strada, che io l'autorizzai. Del resto tutti sanno che le strade ferrate si aprono molto prima che sieno compite in tutti i loro dettagli. Così si praticò pella ferrovia dello Stato da Torino a Genova, ove sono alcuni tronchi da vari mesi percorsi, e non ancora definitivamente collaudati perchè loro manca qualche lavoro di finimento a carico delle imprese.

Lunedì si apre la ferrovia da Alessandria a Mortara; essa non è collaudata. Si è eseguita una accurata visita della medesima come si praticò per la strada di Susa, e dal rapporto non ha guari presentato da un ispettore generale del Genio che siede in questa Camera, essendo risultato che vi sono bensì parecchie opere da finire, ma che niente impedisce che si possa con tutta sicurezza aprire la strada, si è stabilito che la medesima sarà aperta lunedì.

Io posso poi assicurare la Camera che questo è il sistema adottato per tutte le strade d'Europa, perchè premendo molto anticipare l'esercizio a profitto sia del pubblico, che dei capitali impiegati, non vi è paese ove sulle istanze delle compagnie il Governo non autorizzi l'apertura delle strade ferrate prima che tutte le opere siano terminate.

BOTTA. L'onorevole ministro delle finanze nel suo breve discorso ci ha detto che, quando si stabilì il contratto per la costruzione della ferrovia di Susa, il paese versava in una crisi finanziaria quasi desolante, per cui vi era a temere che non si presentassero appaltatori per questo contratto, e che l'essere venuti costesti inglesi, con cui si è poi convenuto, è stata quasi una benedizione di Dio. (*Ilarità*) Ma io prego l'onorevole ministro a volersi ricordare che nostri concittadini si offerse di costruire questa ferrovia, se non erro, a 900,000 lire in meno, e che il Governo, appoggiato dalla maggioranza della Camera, respinse l'offerta dei fratelli Feroggio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Osserverò che la legge fu bensì votata nel 1852, ma la prima convenzione col signor Henfrey fu fatta nel 1851; ed il primo argomento che fece valere il Ministero onde ottenere l'approvazione della convenzione, si fu che vi era una specie di impegno morale contratto in tempi in cui le circostanze economiche erano molto più gravi; e, se ben mi ricordo, si disse per parte del Ministero che, ove la questione fosse stata assolutamente vergine, in allora sarebbe stato opportunissimo lo stabilire una specie di licitazione tra il signor Henfrey che aveva sollecitato l'affare dal 1851 ed il signor Feroggio che si presentava solo nel 1852.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi permetto di osservare all'onorevole preopinante che s'inganna credendo che vi fosse un risparmio di lire 900,000. Se non erro, risulta dalla relazione fatta sulle due proposte che la differenza tra l'una e l'altra offerta era dalle 150 alle 160 mila lire.

Ora, a fronte di questa differenza così poco notevole, ove si ponga mente all'entità dell'impresa, il Governo non poteva assolutamente disporsi a recedere da un impegno morale contratto in tempi difficili con un buon imprenditore il quale aveva fatto a suo rischio e pericolo le spese degli studi, aveva contrattato in buona fede col Governo, e ciò per accogliere l'emulativa offerta di un impresario non basata ad alcun progetto, e venuta intempestivamente, al momento, cioè, in cui il Parlamento stava per sanzionare la concessione all'ingegnere Henfrey.

DEPRETIS. Poichè si è ancora sollevata questa discussione, io mi permetterò di fare qualche osservazione onde ottenere maggiori spiegazioni dal signor ministro.

Il signor ministro, se ho bene inteso, ha detto che l'esercizio della ferrovia può intraprendersi indipendentemente dalla collaudazione; disse che naturalmente il Governo suole accertarsi che una strada può essere aperta senza pericolo per chi la percorre, e citava l'esempio della strada dello Stato, e ultimamente del tronco da Alessandria a Mortara, il quale quanto prima sarà aperto e messo in esercizio, senza che le opere di costruzione siano ancora state collaudate.

A me pare che il caso sia alquanto diverso, e che ciò sia lo prova l'osservazione del signor ministro delle finanze, il quale ha detto che le opere dello Stato sono costrutte senza risparmio, il che certamente non costituisce un elogio pel suo collega il ministro dei lavori pubblici, massime quando lo Stato fa dei prestiti come l'ultimo.

Ma avvi un'altra ragione, ed è che nell'atto di concessione della strada di Susa io trovo al capitolo 44 questa disposizione:

« Compiuta la strada e collaudata, prima di essere rimessa al Governo per l'esercizio, si procederà in contraddittorio dei commissari dell'amministrazione superiore alle testimoniali di stato, ecc. »

Dunque l'esercizio doveva venire dopo la collaudazione; questa è una disposizione testuale del capitolato, alla quale doveva il Governo uniformarsi, perchè la collaudazione è la principale garanzia della solidità della strada e della sicurezza del transito.

Aggiungo che, non osservandosi questa norma, può venire anche il caso nel quale il ritardare la collaudazione torni a pregiudizio dello Stato e a vantaggio dell'appaltatore; e potrebbe essere un esempio il caso attuale.

Se i costruttori della strada ferrata di Susa non fossero stati in grado di dare la strada in istato collaudabile nel termine prefisso dal loro contratto, essi sarebbero tenuti a pagare, giusta la disposizione del capitolato, una somma assai forte per ogni settimana di ritardo.

L'articolo 50 dell'atto di concessione dice:

« Qualora la società appaltatrice non abbia dato pieno esperimento alle contratte obbligazioni nel termine di due anni, di cui all'articolo primo (e questo termine andrebbe a scade-
re fra alcuni giorni, perchè la legge fu pubblicata or son due anni, in questo mese, ma più tardi), senza che abbia fatto risultare delle cause di legittimo impedimento, sarà tenuta di pagare al Governo lire 10 mila per ogni settimana di dilazione ad ultimarla. »

Dunque il non avere preteso che la società appaltatrice compisse a tempo debito i suoi lavori e dovesse sottostare alla penalità predetta, sarebbe stato da un lato a pregiudizio dello Stato, inquantochè non vi era la garanzia del collaudo, e dall'altra parte a vantaggio dell'impresario che in questo modo ha schivato la multa inflitta dalla legge.

Quanto alla manutenzione, farò solo osservare al signor ministro, le cui parole non mi giunsero interamente all'orecchio, perchè egli parlava rivolto al centro, e la sua voce non si sparse abbastanza per giungere fino a me, solo intesi che ha fatto non so qual distinzione tra certe e cert'altre spese di manutenzione.

Io trovo nella legge una disposizione chiara e precisa nell'articolo 42, dove è detto: « La manutenzione della strada e della totalità delle opere eseguite sarà a carico della società per il corso di un anno dopo che la strada sarà aperta al pubblico, dichiarando che per manutenzione della strada s'intende anche quella delle opere d'arte, dei regoli, e di tutto il materiale fisso. »

Quindi mi pare che la manutenzione addossata alla società comprende anche quelle opere che, secondo l'opinione del signor ministro dei lavori pubblici, sarebbe poco conveniente che fossero affidate alla società stessa, ma piuttosto dovrebbero farsi dal Governo.

Ora su questo punto bisogna ammettere di due cose l'una: o che il capitolato il quale fu stipulato dal Governo in modo irrevocabile, e che la Camera ha dovuto approvare come uno dei molti fatti compiuti, o che questo capitolato, dico, fu

mal redatto, perchè diffatti nell'esecuzione pratica s'incontra un capitolo il quale pregiudica il sistema d'esercizio assunto dal Governo, e il Ministero che ha fatto egli stesso il capitolato, ne ha la colpa; ovvero la distinzione che si vuol fare dal signor ministro tra le spese di manutenzione, alcune delle quali si vogliono far eseguire dal Governo, è in contravvenzione colla legge.

Questa alternativa, secondo me, è inevitabile.

Per questi motivi io non posso per mia parte ritenere giustificato il signor ministro di ciò che a di lui riguardo si è detto relativamente alla strada di Susa.

Io dico poi che molte di queste dicerie avvengono perchè troppo spesso il Governo si scorda delle disposizioni delle leggi. Il Ministero deve attenersi all'esecuzione precisa della legge, e in caso di dubbio dovrebbe piuttosto consultare la Camera anzichè andare in cerca di un aiuto, sia nel Consiglio di Stato, sia nei Consigli speciali delle strade ferrate, perchè ciò avviene sempre a danno del sistema parlamentare.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Relativamente all'ultima osservazione, che è la più grave, fatta dal preopinante, per non avere, come egli dice, inteso le mie parole, dirò che, nell'aver io distinto la manutenzione della ferrovia in due parti, non ho già inteso di esonerare momentaneamente l'appaltatore da' suoi obblighi; che anzi io dissi che l'appaltatore è vincolato dal suo contratto a mantenere la strada a sue spese per un anno tanto per una parte quanto per l'altra; solo osservai che una delle parti di questa manutenzione implicandosi strettamente coll'esercizio sarebbe a temersi che, quando la si lasciasse in mano all'appaltatore il servizio ne soffrisse danno od interruzioni, per evitare i quali inconvenienti si era ravvisato migliore partito che la materiale esecuzione di questa parte di manutenzione fosse riservata al Governo, ma sempre a spese dell'appaltatore. Questa dunque non sarebbe che una maggiore garanzia per noi, giacchè, secondo la nuova convenzione da noi stessi proposta, noi faremo tutto ciò che crederemo necessario per tenere la strada in buona condizione di esercizio, e l'appaltatore pagherà ciò che a tal fine sarà richiesto.

Io non credo dunque che con questa misura si venga ad assolvere l'appaltatore dagli obblighi di manutenzione impostigli dal contratto.

Quanto poi a quello che ha detto l'onorevole preopinante che ritardando il collaudo si assolve l'impresa dall'obbligo che ha di compiere la strada in due anni...

DEPRETIS. Non è questo che ho detto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici... almeno che la si assolve dalla penale conseguenza di non averla ultimata in quel periodo di tempo, parmi, dico, che ciò non sia giusto, poichè, lo ripeto, se il collaudo non si è ancor fatto si è perchè non ne era ancora venuto il tempo giusta i patti della concessione.

Qual deve essere la prima cura del collaudatore? Quella di riconoscere se la strada fu ultimata nel termine prefisso; in caso negativo egli deve esaminare se le cause di ritardo al compimento dei lavori sieno fondate e militino a favore dell'impresa per una rimessione in tempo. Se i motivi di ritardo non sono giustificati, allora sarà il caso di applicare le penalità prescritte dal capitolato.

Quando dunque sarà giunto il tempo opportuno, si procederà alla collaudazione della strada, de'suoi annessi e dipendenti, e spetterà al collaudatore il decidere se i lavori furono condotti con regolarità, eseguiti nei modi e termini del capitolato, ed in base di questo giudizio il Ministero pronuncerà la liberazione o la condanna dell'impresario.

Voci. L'ordine del giorno! l'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Non essendosi fatta proposizione, si passerà all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DELLE SPESE IN MATERIA PENALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1369.)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al deputato Demaria.

DEMARIA. Io mi sono associato a tutte quelle proposte le quali miravano a rendere più spedito il procedimento penale, a fare più retta l'applicazione del Codice penale; io mi sono associato alle riduzioni, conseguenze di queste riforme; ma non posso e non debbo associarmi alla proposta di quelle riduzioni, che, senza arrecare rimedio ad alcun inconveniente, mirano ad aggravare quelli che già esistono.

Io credo che di tal natura sia la proposta che ci viene fatta dal signor guardasigilli nella presente legge, la quale tende a ridurre l'indennità che è accordata ai testimoni nei procedimenti criminali, tende a ridurre l'onorario che è accordato dalle vigenti leggi a coloro che sono chiamati come periti nei giudizi criminali medesimi.

Quindi, lasciando da parte quanto si riferisce alle indennità da darsi ai testimoni, circoscriverò le mie osservazioni alla diminuzione di onorario la quale viene proposta per i periti chiamati in giudizio.

Credo in generale che tutti coloro che sono chiamati come periti nei giudizi criminali vi portino tale corredo di lumi e tale importante concorso che, prima di proporre qualsiasi riduzione sull'onorario che è loro assegnato, sarebbe a vedere se le norme attuali di procedimento assicurino il voluto concorso dei periti per la retta amministrazione della giustizia civile e criminale quale è richiesta dai progressi della civiltà e della giurisprudenza. Ora io credo che in genere i periti i quali sono chiamati a concorrere alla dilucidazione delle questioni criminali vogliono essere meglio indennizzati di quanto la legge attuale stabilisca. E perciò, anzichè diminuire l'indennità che loro viene assegnata, sarebbe più opportuno di accrescerla.

Ma, lasciando che altri tratti in genere questo argomento, io mi limiterò a brevi osservazioni intorno alla proposta fatta relativamente all'onorario assegnato alla perizia medico-legale.

Anzitutto: le leggi vigenti hanno fatto quanto dovevano fare allo stato attuale della scienza ed in confronto di quanto venne fatto negli altri paesi perchè la perizia medico-legale concorresse alla retta e sicura amministrazione della giustizia?

Risponderò che dubbiosa assai e poco meno che negativa deve essere la risposta.

Per dimostrare che presso di noi la perizia medico-legale non è tenuta in quel conto che merita, gioverà prima mostrarne la somma importanza.

A tal uopo accennerò alcune parole, non già di medici, ma di due illustri giureconsulti, l'uno dei quali è il signor Lacaze, consigliere di un importante tribunale superiore francese, il quale così si esprime:

« L'office du législateur aussi bien que du jurisconsulte est d'accueillir les résultats de l'expérience médicale et de se conformer aux décisions de ceux que leur profession charge naturellement du soin d'observer les faits, de les classer, et d'en faire sortir une théorie. »

L'altro scrittore di cui intendo di riferire le parole è il signor Mittermayer, il quale è uno dei più distinti giureconsulti tedeschi.

Egli si esprime nei seguenti termini che cadono tanto più a taglio per noi che stiamo per aggiungere i giurati ai dibattimenti criminali: « Dopo l'introduzione del pubblico processo orale dobbiamo sempre più essere convinti che appunto nei casi delle più gravi accuse il giudizio dei periti in ultimo è quello che decide sulla sorte dell'accusato, e che non di rado la sentenza dei giurati altro non è che un voto di fiducia dato da essi all'autorità di un uomo che pronuncia sopra una questione medico-legale. »

Ora, se io guardo alle disposizioni dei nostri Codici, ed al modo con cui il procedimento sia civile, sia criminale è da noi condotto riguardo alla perizia medico-legale, debbo dichiarare che questa non sembra essere tenuta nell'importanza che meriterebbe.

Io accennerò a tale proposito quelle disposizioni del Codice civile che si riferiscono all'interdizione, le quali talvolta danno, riguardo al giudizio sullo stato di mente di un individuo, tutta l'importanza alle interrogazioni fatte a porte chiuse dai magistrati, i quali certamente hanno ampia competenza per le questioni legali, ma non già per instabilire sempre definitivamente se lo stato di mente di taluno sia tale che debba essere privato dell'amministrazione delle proprie sostanze.

Quanto al Codice penale noterò che l'articolo 100, il quale lascia in arbitrio dei giudici di dichiarare se un individuo fu o non fu pazzo, lascia in arbitrio dei magistrati di stabilire se vi è pazzia bensì, ma non pazzia tale la quale tolga l'imputabilità all'atto su cui il magistrato deve giudicare; noterò, dico, che quell'articolo ha bisogno di emendazione, imperocchè esso conduce ad un risultato il quale è certamente l'effetto del poco conto in cui è tenuta tra noi la perizia medico-legale sullo stato mentale degli inquisiti.

Pur troppo quanto accennerò del nostro paese è comune ad altri paesi egualmente colti, ma in ciò sta la differenza, che in quei paesi da parecchi anni si è visto il male, e vi si è posto più efficace rimedio che non si è fatto tra noi.

Accade in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 100 del nostro Codice penale che i magistrati, non accogliendo pienamente la perizia medico-legale, dichiarano che un individuo era abbastanza sano di mente da commettere un atto imputabile.

Che ne avviene? Ne avviene che il caso dei pazzi (e pazzi che avevano dati segni di pazzia prima di essere giudicati) non è tanto infrequente nelle nostre carceri; accade che, se il numero di questi casi pur troppo fu lamentato eccessivo in Svizzera, in Francia ed in America, non è certamente minore fra noi; e se ricerche statistiche esattamente condotte non ci pongono in grado di appoggiare l'asserzione nostra con cifre, quali ne recano le statistiche di stranieri paesi, possiamo tuttavia asserire che il male fra noi piuttosto che minore è maggiore che nei paesi accennati.

Io non dissimulerò che da alcun tempo a questa parte in ciò si è recato qualche miglioramento; io non dissimulerò che la perizia medico-legale intorno allo stato di mente degli accusati da alcun tempo è tenuta in maggior conto; ma io credo che vi sia tuttavia assai da fare; credo che prima di

tutto si debbano riformare gli accennati articoli del Codice civile e del Codice penale, riforma che è invocata da petizioni inoltrate ed appoggiate da questa Camera, e che invano si aspetta da più anni.

La perizia medico-legale, quando si tratta di giudicare dello stato di mente, non è, ripeto, tra noi tenuta ancora in quel conto in cui lo è tanto in Francia, che presso le altre nazioni che tengono il primato della civiltà; ma neanche la perizia medico-legale per altre circostanze non gode nei tribunali di quella considerazione che merita. E diffatti, che cosa vediamo noi presso le nazioni più colte? Noi vediamo Governo e magistrati provvedere efficacemente alla bontà e precisione delle perizie medico-legali, le quali devono poi servire di base all'istruzione criminale, e quindi al giudizio; imperocchè, o signori, sovente nei procedimenti criminali l'esito del giudizio dipende dal modo con cui fu concepita la prima perizia. Ora, quale sicurezza di giudizio volete che offra il procedimento criminale in un paese dove quelle perizie sono affidate talvolta, da coloro che sono incaricati di scegliere i periti, a seconda delle loro affezioni? Dico talvolta, imperocchè non dissimulo che uomini distinti per dottrina e probità siano spesso consultati; e noi abbiamo veduto a stampa relazioni medico-legali dovute ad uno dei nostri onorevoli colleghi, le quali certamente fanno eccezione a quanto io stava lamentando.

Io credo perciò che noi dovremmo imitare quanto vediamo praticato presso le nazioni a noi vicine.

In Germania, generalmente, le perizie medico-legali oltre all'essere fatte da periti che sogliono ispirare per dottrina ed esperienza fiducia al tribunale, sono inoltre rivedute da facoltà o uomini di meritata fama medico-legale, ed ai pubblici dibattimenti portano i loro lumi periti appartenenti ai colleghi i quali hanno la missione di illuminare i giudici nei procedimenti criminali. Od almeno sarebbe opportuno che, come in America, ed in Inghilterra, il magistrato che primo raccoglie le prove dei delitti, il coroner avesse balia di procurarsi a qualsiasi costo i periti che egli crede più atti a studiare e decidere il caso; o almeno sarebbe opportuno che i tribunali, come in Francia, avessero uomini provati in questo genere di ricerche, i quali somministrassero le perizie medico-legali che potessero servire di base al giudizio.

Dunque la scelta indifferente e talvolta cattiva del perito tra noi prova come la relazione medico-legale non sia apprezzata come si dovrebbe; e lo prova eziandio il vedere come talvolta il perito medico-legale sia interrogato estemporaneamente alla seduta dei tribunali sopra casi i quali vengano già da altri profondamente studiati, e sui quali si vorrebbe da lui un'improvvisa risposta; cosicchè si mette talvolta a troppo duro rischio il suo amor proprio, al rischio di dare risposte le quali, anzichè dare luce, oscurano le questioni sulle quali si deve portare giudizio.

Non deve perciò giammai in questioni alquanto gravi, chi accidentalmente assiste al dibattimento, essere interrogato come perito, perchè una risposta improvvisa non può darsi sulla discrepanza delle perizie studiate, o sulla insufficienza della redazione di relazioni fatte dopo mature riflessioni.

Io credo eziandio che quando un cultore dell'arte salutare è chiamato ai dibattimenti criminali come testimonia sopra un fatto che egli ha veduto, non deve essere interrogato come perito, senza che abbia studiato gli elementi per rispondere.

Il volerlo interrogare come perito, è un esporlo a risposte le quali non sono abbastanza meditate; e questo è il motivo per cui può accadere che i cultori dell'arte salutare siano

esitanti e discordi nel rispondere quando vengono interrogati quali periti, essendo chiamati come testimoni, ed allora si hanno risposte le quali, anzichè rischiarare, oscurano il caso sopra il quale si deve portare giudizio; ed un celebre processo nostro criminale ne ha offerto pur troppo esempio.

Io credo pertanto che nello stato attuale del nostro procedimento criminale, non essendosi ancora proceduto a che la perizia medico-legale somministri ai tribunali quell'efficacia di concorso, quella certezza di risultato che deve offrire, perchè sia sempre sicura quanto più si può l'amministrazione della giustizia, si farebbe inopportunistissima cosa nell'interesse della giustizia, rendendo minore di quel che sia attualmente il compenso del ministero medico-legale.

E non bisogna stupire se, attese le meschine retribuzioni del ministero medico-legale, abbiamo uomini pratici, uomini i quali coi loro lumi possono portare delle cognizioni, che cerchino di ritrarsi per quanto possono da questo ministero. Se questo ministero deve essere esercitato per assai tempo, e a distanza della loro dimora ordinaria, sono in tal modo sottratti ai doveri della loro clientela, all'efficace aiuto che prestano coll'incessante opera loro all'umanità sofferente, al guadagno che fa vivere l'intera famiglia, per un'opera che non è sufficiente neanche al loro giornaliero sostentamento. Se voi riducete ancora questa meschina retribuzione, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che tali uomini, ai quali sarà troppo grave il sacrificio che dovrebbero subire, si ritireranno vieppiù da questo ministero, ed allora i difetti della perizia medico-legale tra noi da me indicati si faranno maggiori, ed essa scadrà vieppiù della sua importanza nel concorso che deve prestare ai criminali procedimenti.

Per queste considerazioni, le quali sono assai più nell'interesse della buona amministrazione della giustizia del nostro paese che in quello dei cultori dell'arte salutare, io non voterò una riduzione, la quale aggraverebbe mali esistenti, mali ai quali io spero che, quantunque l'onorevole signor guardasigilli non sia presente, tuttavia riconoscerà che è tempo di rimediare e di volgerci la sua attenzione, i suoi studi, siccome ha già volto ad altre parti difettose del Codice penale e del Codice della procedura criminale.

PRESIDENTE. Il deputato F. Serra ha la parola.

SERRA F. M. Nella passata Legislatura, quando discutevasi la nona categoria del bilancio passivo dell'interno, io ebbi l'onore di sottoporre alla Camera una mia proposizione che era quella di rivedere le diverse leggi o regolamenti, i quali accordavano diritti di trasferta ai diversi pubblici ufficiali che, per ragioni di servizio, erano obbligati ad allontanarsi dalla loro residenza.

In quella circostanza io tenni menzione del regolamento 31 dicembre 1842, il quale attribuisce, per diritto di trasferta, all'intendente generale lire 18; al vice-intendente ed al consigliere d'intendenza lire 15; al segretario d'intendenza provinciale lire 10; parlai del regio brevetto 4 gennaio 1825 che agli ispettori generali di ponti e strade dà la giornaliera competenza di lire 12, ai semplici ispettori quello di lire 10 ai sotto-ispettori ed ingegneri-capi lire 8; parlai del regolamento 1° dicembre 1833 che attribuisce la competenza di lire 8 giornaliera all'ispettore forestale, parlai della legge 1836 che all'ispettore delle poste dà la competenza di lire 15 al giorno, oltre a soldi 10 per ogni miglio.

Non parlai degli ispettori della pubblica istruzione, nè di quelli delle strade perchè i due Ministeri dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica, essendo gli ultimi geniti nella famiglia dei portafogli, forse non avevano ancora avuto tempo di provvedere a favore dei loro dipendenti in queste bisogna.

Tenni per ultimo luogo parola del regolamento 26 aprile 1848, il quale stabilisce che ai funzionari dell'ordine giudiziario, presidenti cioè di classe, avvocati generali, consiglieri di Appello, sostituiti dell'avvocato generale, sono dovute lire 12 per spese di viaggio se si allontanano dalla loro residenza per meno di cinque chilometri; e per diritti di fermata, ossia soggiorno, lire 8.

Con apposito ordine del giorno io domandava in quella circostanza che, rivedendosi le diverse tariffe che fissano questi compensi, si togliesse a base delle competenze da assegnarsi agli altri pubblici uffiziali quello che fissava il regolamento del 26 aprile 1848 per gli ufficiali dell'ordine giudiziario.

Diceva io in quella circostanza che, se 12 lire bastavano per il trasporto di un presidente di classe, potevano bastare per il trasporto di qualunque altro pubblico funzionario; se 8 lire credevansi bastanti per la fermata di un avvocato generale, potevano pur bastare per la fermata di un ispettore delle poste.

Il signor presidente del Consiglio dei ministri trovava l'enzionale la mia domanda perchè si rivedessero le tariffe, ed alla presentazione degli altri bilanci fosse contemporanea la presentazione di tale tariffa riformata; però, siccome la presentazione dei bilanci del 1854 dovette avere luogo appena due mesi scorsi dall'approvazione del bilancio del 1855, l'onorevole signor presidente del Consiglio mi disse essere ciò tutt'affatto impossibile, tanto più inquantochè egli doveva in queste bisogna procedere d'accordo cogli altri suoi colleghi.

Io comprendo che tutti i ministri non avranno potuto presentare questa riforma di tariffa per il trasporto degli impiegati da loro dipendenti, neppure nel bilancio del 1855, anche perchè poco tempo vi è stato tra la presentazione di quello del 1854 e quello del 1855 che attualmente è sotto l'esame della Commissione generale del bilancio; ma, per verità, non posso comprendere il perchè, dopo aver riconosciuto razionale il principio da me in quell'occasione propugnato, si sia incominciata la riforma da chi era meno retribuito.

E veramente, mentre abbiamo, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, impiegati che godono di diritti di trasferta e di mansione di quindici e diciotto lire, non mi pare molto logico il cominciare dal diminuire poi quelli che non ne hanno che dodici od otto. Non per questo io proporrò la questione pregiudiziale e sospensiva della discussione della presente legge. Certamente se la pubblica finanza ha bisogno di essere soccorsa, come pur troppo questo bisogno lo ha, la Commissione ben disse, ed io, a nome dell'ordine, al quale mi onoro di appartenere, dirò che la magistratura per la prima farà qualunque sacrificio per aiutare la pubblica finanza medesima; ma, prima di deciderci a votare in questa parte la legge desidero sapere dal signor presidente del Consiglio dei ministri se il Ministero è nell'intenzione di presentare al più presto una riforma per la tariffa delle competenze degli altri impiegati, e se quando questa riforma si faccia essa avrà o no per base quello che nella presente legge si fissa per gli impiegati dell'Ordine giudiziario; se, cioè, quello che il Ministero e la Commissione hanno nel presente progetto stabilito per riguardo di quest'ultima classe d'impiegati come bastevole alla trasferta loro da luogo a luogo, ed alla mansione fuori del domicilio, si riterrà egualmente bastevole per qualunque altro impiegato. Desidero intanto che il signor presidente del Consiglio mi favorisca sopra questi due quesiti una spiegazione, la quale mi è indispensabile per regolare il mio voto sulla legge in discussione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Serra ha ricordato come l'anno scorso in occasione della discussione del bilancio avesse sollevato la questione dell'opportunità, e forse della necessità di rivedere tutte le varie tariffe di trasferta che sono tuttora vigenti. Egli osservava essere anomalo che vi fosse una tariffa per gli impiegati dipendenti da un dicastero, ed un'altra tariffa per altri impiegati.

Il Ministero, per organo mio, rispose che si sarebbe occupato di quella riforma; ma debbo confessare schiettamente che nell'intervallo della Sessione, avendo avuto a preparare tutti i regolamenti che erano la conseguenza della riforma dell'amministrazione centrale, avendo dovuto riformare tutto il sistema di contabilità, non ho perciò avuto il tempo materiale di esaminare questa questione che era di un ordine secondario; e non solo io, ma gli impiegati sui quali poteva far maggior assegno per quest'opera erano occupatissimi alla confezione di quei regolamenti che compongono nientemeno che quasi un volume in foglio; perciò fu giocoforza rimandarlo a quest'anno; ma, lo ripeto, ho riconosciuto l'anno scorso, e riconosco poi maggiormente al dì d'oggi l'opportunità di questa riforma, opportunità che si fa maggiore dalla presentazione, e, come spero, dall'adozione di questa legge.

Se si è cominciato dalla riforma delle tasse giudiziarie noi siamo stati a ciò condotti da una considerazione finanziaria, cioè perchè questa costituisce una delle spese gravissime.

Quanto si paga in avarie di trasporto negli altri dicasteri non istà a paragone per importanza a quanto si deve pagare per ispezie giudiziali. Forse nell'ordine logico si sarebbe dovuto cominciare da chi riscuote le più forti tasse, invece che cominciossi da chi ne riscuote un maggior numero.

Io spero che l'onorevole preopinante vorrà riconoscere con me che qui l'urgenza di provvedere alle finanze ci fa condonare se non siamo stati perfettamente logici.

POLTO. Un progetto di legge che ci si presenta con un così determinato scopo di sopperire alle esigenze dell'erario, portato da un ministro, il quale si trova in una posizione di dover lamentare molti bisogni nella sua amministrazione, e per conseguenza di dover invocare di preferenza maggiori mezzi per soddisfarvi, acconsentito poi e propugnato anzi dalla Commissione non senza che ne abbia fatto risalire i principii che lo informano, il principio politico cioè ed il finanziario, io penso che nessuno si possa lusingare di combatterlo efficacemente se non giungerà a provare, o che sia men vera la ragione politica a cui il progetto stesso informasi, ovvero che sia meno reale il bisogno dell'erario per cui esso fu formulato.

Non io per certo sarò qui per istudiare onde porre allo scoperto queste due proposizioni, dappochè il principio politico dell'eguaglianza civile che è stato intromesso in questo progetto onde si togliessero le distinzioni fin qui ammesse fra cittadini e cittadini, e conseguentemente la disparità di trattamento dal regolamento concessa, è un principio il quale oramai è incarnato, connaturato colle nostre istituzioni, siccome non è più un mistero il largo vuoto delle nostre finanze.

È quindi solo mio pensiero di esaminare se questi due principii, il politico, cioè, ed il finanziario, vadano d'accordo nel corso degli articoli della legge, e quale sia l'armonia che vanno serbando in questo progetto; e finalmente quali dovrebbero essere i provvedimenti logici che se ne dovrebbero aspettare.

E per verità se questi due principii camminassero paralleli nella legge, e colle frequenti eccezioni stabilite dagli articoli

non disdicessero evidentemente alla bontà del pensiero che ve l'introdusse, io per certo non muoverei verbo sulla medesima; ma, nel discorrere la legge s'incontrano tante e sì diverse eccezioni, tante e sì diverse collisioni tra questi due principii, che io ben posso a ragione credere che quando osservazioni vevoli sieno accampate per introdurre innovazioni, la Camera vorrà accoglierle sempre quando esprimano la logica conseguenza di quegli stessi principii che pur armonica debbono rendere la legge stessa.

Tanto il Governo quanto la Commissione partirono dall'idea di doversi togliere affatto ogni distinzione che mantenga ineguaglianza civile. Manifesta è l'espressione di questa idea sin dall'articolo primo, il quale ammette che non si abbia più a sovvenire nessun cittadino, per povero che sia, tuttavolta che debba prestare la testimonianza entro la sfera d'una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo. L'idea del Ministero era perentoria, ed escludeva assolutamente ogni sorta di distinzione tra i cittadini, fossero ricchi, fossero poveri.

La Commissione, per un sentimento di umanità, ammettendo anche il principio dell'uguaglianza civile, tuttavia pensò bene di ritenere ancora l'eccezione portata dal regolamento 26 aprile 1848. Il Ministero fu rigoroso, volle la severità del principio, trovò nel povero un cittadino uguale al ricco. La Commissione, cedendo al sentimento e seguendo gl'impulsi del cuore, ammise in genere il principio, ma praticamente ne volle l'eccezione.

Certamente non mi troverò in questo punto in disaccordo colla Commissione, giacchè penso che altro sia la severità dei principii in astratto, altro quando questi vengano in qualche modo tradotti in atto. La Commissione cedette ad un sentimento d'umanità, e stimò che quel cittadino che è stretto dal bisogno e si logora tutto il giorno per provvedere al suo sostentamento non si può compellere a lasciare i suoi lavori senza un compenso adeguato.

Questo è un articolo il quale comincia a dimostrare che al principio sovraccennato la Commissione ha saputo trovare un'eccezione, la quale pone il suo fondamento nei doveri verso l'umanità.

Scorrendo la legge, mi lusingava ancora che almeno, ammessa questa eccezione in favore dell'indigenza, non la si sarebbe più applicata in altri casi diversi.

Ma all'articolo 4, allorquando si tratta di militari, i quali sono chiamati a testimoniare in giudizio, io trovo che questo principio d'uguaglianza civile viene flagrantemente lesa. L'articolo è così concepito:

« Ai militari in attività di servizio, chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio oltre quella stabilita dai regolamenti che li riguardano. »

Prima di tutto io osservo che l'indennità che si dà ai militari, e massime agli ufficiali, è di gran lunga superiore a quella che percepirebbero gli altri cittadini chiamati a prestare lo stesso servizio alla giustizia. È bensì vero che i militari, soggetti quali sono a discipline particolari, hanno diritto, se fanno qualche sacrificio, cui non sottostanno i liberi, di essere mantenuti in quelle condizioni che le leggi speciali che li riguardano loro mantengono.

Ma osservo che il militare, di qualunque grado esso sia, tuttavolta che è chiamato a testimoniare in giudizio, non fa altro che fungere ad un dovere di semplice privato cittadino, a cui sono tutti ugualmente chiamati dalla legge.

Or bene, perchè vorreste voi dare ai testimoni militari un trattamento diverso da quello che date agli altri cittadini? Io accuso la Commissione che, dopo aver proclamato il prin-

cipio dell'eguaglianza cittadina, abbia per la seconda volta qui ammessa un'eccezione.

In terzo luogo questo stesso principio d'eguaglianza cittadina lo trovo lesa all'articolo 7, nel quale si porta una riduzione agli onorari ed ai diritti di vacazione dei periti contemplati nel ridetto regolamento del 1848. Però cade qui in acconcio l'osservazione, che il regolamento non aveva ancora proclamata quest'eguaglianza civile, ed ammette nei suoi articoli la distinzione tra periti e periti, tra esperti ed esperti, facendone due categorie, di cui l'una, in cui sono compresi gli architetti ed ingegneri, è molto più largamente retribuita dell'altra, la quale comprende i medici ed i chirurghi.

Il progetto della Commissione, tenendosi qui puramente al principio finanziario e non più al politico, riduce bensì in tutte due le categorie la sinqui prestata retribuzione, ma mantiene nello stesso tempo quella diversità di trattamento per rispetto alle due fatte categorie.

Ora qui, o signori, cade anche giusta l'osservazione, che ormai in conseguenza dell'eguaglianza civile voglia essere tolta quest'odiosa distinzione; imperciocchè tanto gli architetti e gl'ingegneri, quanto i medici e tutte le persone laureate hanno un grado civile che ha lo stesso valore nella legislazione, e per conseguenza per questo titolo stesso hanno già il diritto di essere considerati al medesimo livello. È dunque logico che, ammettendo il principio dell'eguaglianza civile, venga pur depennata quest'odiosa distinzione, la quale punto non regge a confronto dei gradi civili che hanno saputo e gli uni e gli altri procacciarsi.

Se però ragione vorrà che si segua il principio finanziario per ammettere delle riduzioni onde così beneficiare l'erario, io non sarò mai per contestarle, sempre quando questa parità di trattamento che invoco venga dalla legge stessa ammessa.

Finalmente trovo ancora nell'articolo 10, nel quale si parla delle retribuzioni o delle indennità da attribuirsi ai magistrati (mi sia permessa l'espressione, non ostante tutto il rispetto che ho per la magistratura) molto più manifestamente violata quest'eguaglianza civile. Io ben so, o signori, che, quando il magistrato è obbligato a togliersi dalla propria sede per recarsi altrove ad esercire il proprio ministero, uopo è che possa portarsi con quel decoro e quella dignità che non debbono mai andare disgiunti dall'esercizio della giustizia. Io non sarò mai tra coloro che verranno a trinciare, dirò così, il soldo a questi alti funzionari così rispettabili, perchè qualcuno possa sospettare che dal mio labbro possa udire la proposta di una riduzione dell'indennità dei magistrati; io ho voluto ragionare sul principio; ed esso mi dimostra evidentemente come l'eguaglianza civile sia stata enormemente lesa; imperocchè il magistrato è un funzionario il quale gode già di uno stipendio con cui lo Stato lo compensa per le sue fatiche. Il magistrato adunque tuttavolta che è obbligato a portarsi fuori della propria sede ha con sè, dirò così, l'abituale suo sostentamento, ha con sè la ragione già definita della propria esistenza che nessuno può menomare; per contro qualunque altro cittadino privato, sia egli ingegnere, sia architetto, sia medico, sia chirurgo, certo è che ogni volta che deve spostarsi dalla propria abitazione per recarsi lungi a fungere ad un dovere cui la legge lo chiama, è obbligato, non solo a sottostare a questo imperio della legge, ma altresì a sottostare al lucro cessante della propria professione. Ed in che modo la legge lo retribuisce?

In un modo che, appena basta per stare in piedi, perchè io domando, se in questi giorni una lira e 50 centesimi siano sufficienti per dare nutrimento ad un individuo logoro dalle

fatiche intellettuali che logorano assai più che non le corporali; se un uomo, abituato a mantenersi un poco più meglio di quello che lo siano gli artigiani, i braccianti e la classe dei contadini, possa reggere alla condizione che lo Stato gli fa, con un trattamento che non solo non potrebbe bastare al suo sostentamento, ma che lo obbliga per soprappiù cessare dall'esercizio della propria professione, la quale gli procurava un lucro certo, mentre i magistrati, ai quali corre lo stipendio ordinario, hanno un'indennità ed una rappresentanza, la quale è quattro volte superiore a quella concessa agli altri cittadini periti ed esperti.

La Camera ben vede adunque che i cardini principali su cui questa legge posa, cioè l'eguaglianza cittadina e la necessità finanziaria non camminano punto di conserva nel dominio che loro si volle dare in essa, anzi si trovano talvolta in urto ed ingenerano una disarmonia che troppo ripugna vedere attuata e tradotta per forza nella medesima.

Il perchè ho creduto di doverne segnalare i difetti, riservandomi il diritto di presentare nella discussione particolare quegli emendamenti che, a senno mio, saranno adatti al caso.

ASTENGO, relatore. L'onorevole deputato Demaria ha presentato alla Camera considerazioni che non hanno rapporto col presente progetto di legge, ristretto semplicemente a regolare le indennità dovute ai testimoni, agli ufficiali di giustizia ed ai periti, non già a stabilire quale debba essere il concorso di essi periti nell'amministrazione della giustizia criminale, ed in quale conto debbano essere tenute dai magistrati le loro relazioni.

Quelle considerazioni potranno solo tornare acconcie allorché si rivedrà il Codice di procedura criminale; ed intanto, sebbene col presente progetto gli onorari dei periti vengano a diminuirsi, non diminuirà per questo l'importanza delle perizie, nè queste saranno tenute in minor conto di prima.

Indi l'onorevole deputato Polto, dopo aver accennato che il progetto è basato sopra due principii, uno politico e l'altro finanziario, ha voluto dimostrare che in alcuni dei suoi articoli è stato violato il primo di tali principii, quello cioè dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Prima di tutto io debbo osservargli che qui non si trattava di riformare o riordinare interamente la tariffa generale delle spese di giustizia criminale, in data 26 aprile 1848, ma solo di modificarne alcune parti conservandone l'economia e le basi principali.

Egli è poi vero che nelle riforme proposte, tanto il Ministero quanto la Commissione ebbero in mira, nel procacciare considerevoli economie, di applicare il principio dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

Ma, se l'eguaglianza potè ottenersi riguardo alle persone che si trovano nelle stesse categorie, non si credette doverla estendere in modo assoluto anche fra le persone che si trovano in categorie diverse, per lo che si sarebbe richiesta una nuova tariffa fondata sopra basi totalmente diverse da quelle del regolamento del 26 aprile 1848.

Egli disse che l'articolo 4 del progetto lasciando ai militari l'indennità di viaggio stabilita dai regolamenti che li riguardano, mantiene tra graduati e non graduati una diversità di trattamento che male si accorda col principio d'eguaglianza sopra enunciato; ma io gli osservo che non abbiamo in questo momento da rivedere i regolamenti militari.

POLTO. Io ho parlato solo della diversità tra i militari ed i cittadini liberi, non di graduati o non graduati...

ASTENGO, relatore. Allora risponderò all'onorevole preo-

pinante che i militari hanno regolamenti propri che provvedono alle indennità di via per tutti coloro che sono obbligati a marciare anche isolati tanto per ragione di servizio, quanto per fare testimonianza in giudizio; imperciocchè anche in questo secondo caso i militari si mettono in viaggio per ordine dei loro superiori, ai quali si deve ricorrere perchè possano abbandonare i loro corpi per recarsi al luogo dell'esame.

Nell'uno e nell'altro caso i militari sono muniti di fogli di via, e ricevono quelle indennità che sono stabilite dagli speciali regolamenti che li riguardano.

In questo punto il progetto del Governo non ha fatto innovazioni alla tariffa generale del 1848, e noi non siamo entrati ad esaminare se le indennità stabilite dai regolamenti militari siano o no meritevoli di riforme, lo che potrà farsi in altre più acconcie occasioni, e ci è parso invece che si recherebbe una perturbazione nei regolamenti anzidetti, se i militari cui è dato ordine di marciare isolati per recarsi a deporre in giudizio non fossero trattati come militari, ma come gli altri testimoni liberi di sè stessi, e non soggetti ad alcuna disciplina, nè a regole speciali.

In quanto alla differenza di trattamento che si disse esistere nella tariffa del 1848, tra gli ufficiali di sanità e gli altri periti, io non posso ammettere coll'onorevole deputato Polto che gli ingegneri e gli architetti siano trattati meglio dei primi. Sta scritto in fatti nell'articolo 19 di essa tariffa:

« Ciascun medico o chirurgo riceverà per ciascuna visita e relazione, compresavi la prima medicazione, lire 5, se nelle città ove siede un magistrato di Appello; lire 4 nei capoluoghi di provincia, e lire 3 nelle altre città o comunità.

« E per l'apertura dei cadaveri ed altra operazione più difficile di una semplice visita e richiedente un tempo maggiore di ore due, nei luoghi di prima categoria lire 9; in quelli di seconda lire 8, ed in quelli di terza lire 7. »

Qui il diritto non è stabilito in ragione di vacanze, ma in ragione di visite o di operazioni.

Per contro quando si tratta di un ingegnere o di un architetto, l'articolo 24 gli accorda per ciascuna vacanza di sei ore lire 9 nei luoghi di prima categoria, lire 8 in quelli di seconda, e lire 7 in quelli di terza.

Essendo quindi diversa la base, e l'uno essendo retribuito in ragione di operazione o di visite, l'altro in ragione di vacanza, non si può dire che il secondo sia più favorito del primo.

La Commissione mantenne in questa parte la tariffa del 1848, e vi introdusse per tutti i periti la stessa proporzionale riduzione.

Anche riguardo ai magistrati fu opposto che si è lesa il principio dell'eguaglianza civile, accordandosi a chi percepisce uno stipendio dallo Stato un'indennità maggiore di quella che si accorda al testimone ed al perito.

Io qui ripeto che si è stabilita l'eguaglianza tra le persone di una medesima categoria, ma non tra le diverse categorie onde non isconvolgere le basi della tariffa generale. È per ciò che a tutti gli ufficiali di giustizia abbiamo accordato una medesima indennità, riflettendo che quanto si dà al segretario deve bastare al giudice che si reca in trasferta con lui, e va soggetto alle medesime spese.

Del resto se volessimo restringere le indennità degli ufficiali di giustizia nei limiti di quelle che sono accordate ai testimoni, ci troveremmo obbligati ad accrescere i loro stipendi, almeno per quelli di detti ufficiali che per causa delle loro funzioni sono obbligati a frequenti trasferte.

Fatte queste brevi osservazioni, mi riservo, quando ven-

gauo proposti degli emendamenti, a darvi risposta nella discussione speciale degli articoli.

POLTO. Io sarò brevissimo per rispondere qualche parola all'onorevole relatore.

Esso cominciò per dire che la Commissione non ebbe l'intenzione di sconvolgere e di scombuscolare il regolamento del 1848, imperocchè ritiene il fatto della distinzione ammessa dallo stesso regolamento, e solo cerca di ottemperare alla necessità di sopperire ai bisogni dello Stato; ma chiunque abbia letto con tal quale attenzione la relazione vede veramente campeggiare il principio dell'eguaglianza civile in modo che, percorrendo poi la legge deve aspettarsene l'applicazione in tutte le disposizioni della medesima. Del resto io dico: ma nell'atto stesso che la Commissione procedeva a questo progetto di legge non ha veduto come fosse un anacronismo il mantenere ancora certe distinzioni fra cittadini? Non ha veduto come sarebbero odiose queste distinzioni? Non ha veduto qual triste effetto avrebbe ciò fatto nella legislazione al tempo in cui viviamo? Questa è una di quelle considerazioni politiche, la quale non deve mai cadere di mente al legislatore, e tanto più quando si tratta di riformare provvedimenti anteriori, le quali riforme almeno debbono sapere dell'esigenza dei tempi.

L'onorevole relatore mi osservava come all'articolo 4 i militari non fosse incongruo che venissero trattati con misura diversa, e che continuassero a percepire l'indennità voluta dai regolamenti; ma, nel rispondermi, non ha fatto altro che ripetermi quelle ragioni che io stesso già aveva enunciato quando dissi: capisco bene che i militari, essendo assentati, sono astretti a regolamenti particolari, debbono una ubbidienza cieca ai loro superiori, e debbono naturalmente ottemperare a certe esigenze alle quali non debbono ottemperare i liberi cittadini. Sotto questo rapporto pareva anche a me che una certa ragione, se non di diritto, almeno di equità, militasse per dire che ogni qualvolta sono da una legge chiamati ad ottemperare come i liberi cittadini, continuano ad avere e godersi lo stesso trattamento loro ordinario ed abituale; ma non è meno vero che a fronte della proclamazione del principio dell'eguaglianza civile questa continuazione di trattamento privilegiato non potrebbe reggere.

E difatti la stessa ragione che io già adduceva contro il principio ammesso in favore degli ufficiali di giustizia egualmente varrebbe contro i militari, i quali se sono chiamati a testimonio altrove che nel luogo della loro residenza, non continuano essi forse a percepire lo stesso abituale stipendio di cui godono nella loro località? E non si trovano già per questo solo motivo in una condizione eccezionale rispetto ai liberi cittadini, i quali debbono desistere dalle proprie occupazioni come già ebbi ad accennare, per sottostare all'imperio della legge, e non essere retribuiti che colla meschinità di lire 4 e 50 centesimi? Mi pare che questa posizione dei militari, i quali continuano nullameno a godere il proprio soldo presenti già un'eccezione la quale, se è giustificabile nella loro speciale condizione, non dobbiamo però spingerla al segno da farla appoggio ad una prestabilita diversità legale di carattere, a fare cioè distinzione fra cittadini e cittadini dello stesso Stato.

Quanto poi spetta all'osservazione relativa ai medici, ai chirurghi, agli architetti ed agli ingegneri che vorrebbe pure diversamente e distintamente retribuiti, egli si appoggia ad una separazione che esiste nel regolamento, cioè ad una varia denominazione dell'ufficio che compiono sia gli uni che gli altri; imperciocchè il regolamento tiene ancora l'antico termine di *vacazione* per gli ingegneri e per gli architetti e di

visita e relazione per i medici e chirurghi. Il signor relatore forte di questa separazione, dice: ma cosa mai? Gli architetti e gli ingegneri, per ottenere le lire 9 che loro sono concesse dal regolamento del 1848 debbono consumare sei ore di tempo. Ed io chiederò: e se non ne consumassero che 4, non ce le danno le 9 lire?

Voci dal banco della Commissione. È una mezza vacanza.

POLTO. Mi scusino, nelle perizie si mette, vacato, n° 1, e si retribuisce il prezzo intero della vacanza. E questo è un fatto giornaliero, che credo non si possa tanto facilmente diniegare, perchè è a cognizione di tutti. Vi sono vacanze che si compiono ancora in minor tempo, per esempio, in due ore, e che sono tuttavia egualmente retribuite che quelle in cui s'impiega il tempo voluto dalla legge.

Inoltre, per quanto spetta alle vacanze, che diversità porrebbe mai il signor relatore tra una vacanza così detta, ed una relazione che debba stendere un perito, un medico, od un chirurgo? Crede egli che le relazioni si facciano così piede stante? Non sa egli che molte relazioni richieggono degli studi prolungati, delle severe meditazioni? Tant'è che difficilissimamente un medico od un chirurgo fassi a redigere la relazione definitiva di primo getto, ma produce dapprima una relazione provvisoria, domandando tempo per meditare sopra gli elementi, sopra i dati, i quali debbono essere sviluppati, commentati e posti a base del giudizio nella relazione definitiva.

Egli dunque ben vede come mal reggerebbe il paragone tra la vacanza così detta e la relazione su cui si piacque insistere il signor relatore, denominazioni queste che furono conservate dal regolamento del 1848, sebbene antiquate e nel merito assurde. Credo che non si misurino così a spanna i lavori che si fanno dalle persone scientifiche, ma che bisogna porre mente all'importanza del lavoro che eseguisciono.

Ora, domando, non è egualmente importante una relazione di un perito medico e chirurgo, quanto lo possa essere quella di un architetto od ingegnere? A meno che il relatore mi distrugga nel perito il carattere che ha conseguito colla laurea, non posso ammettere questo principio. Sto adunque fermo nelle mie osservazioni, riservandomi di nuovo il diritto di presentare emendamenti nella discussione particolare.

ASTENGO, relatore. Dirò all'onorevole Polto che, siccome i periti, esclusi i medici ed i chirurghi, sono corrisposti in ragione di vacanza, e la vacanza è di sei ore, così se nelle loro operazioni impiegano minore tempo di una vacanza, sono corrisposti in proporzione del tempo impiegato.

Così è prescritto nell'alea ultimo dell'articolo 24 del regolamento del 1848, concepito in questi termini:

« Se viene impiegato un tempo maggiore o minore di ore sei, il diritto rispettivo si dovrà pagare in proporzione, purchè questo non sia minore di due quinti delle somme sopra rispettivamente fissate. »

Invece quando il medico ed il chirurgo fanno operazioni o visite, non sono retribuiti in ragione di vacanze, ma ricevono un tanto per ognuna di dette visite od operazioni, sebbene non v'impieghino che brevissimo tempo, e ricevono una retribuzione uguale a quella del diritto di vacanza degli ingegneri, architetti ed altri periti, allorchando si tratti di operazione più difficile di una semplice visita, che richieda tempo maggiore di ore due.

POLTO. Io non posso astenermi dal dare al signor relatore qualche schiarimento intorno al modo con cui passano le cose a questo riguardo.

Il signor relatore dice che il medico-chirurgo non percepisce l'intero onorario se non impiega sei ore nella vacanza.

Ma prima di tutto domando al signor relatore come si controlla questo tempo impiegato. Chi potrà dire che il medico non impieghi più quattro che dieci ore nel redigere la sua relazione? Per contro chi proverà che l'ingegnere ne abbia impiegate più sei che tre, che quattro? Questi sono gli elementi pratici che bisogna avere sott'occhio quando si tratta di stabilire delle distinzioni; se egli non è capace di definirmi queste condizioni pratiche, non posso ammettere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, interogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

« Tuttavia i poveri traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tale caso una indennità.

« Tale indennità per i minori di anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60, per tutti gli altri d'una lira e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera. »

Il deputato Deforesta ha la parola.

DEFORESTA. Applaudo all'idea filantropica espressa dalla Commissione, ma la prego a riflettere se quello che essa propone nell'ultimo alinea di questo articolo non possa per avventura distruggere i buoni effetti che essa vuole conseguire. Si dice nell'alinea testè accennato che i certificati che saranno prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità, saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Ritenendo questa disposizione, ne verrebbe che nei regolamenti si dovrebbe di necessità prescrivere almeno la presentazione di due certificati per giustificare che il testimone non è iscritto nel ruolo delle contribuzioni, e che è in istato di povertà. Ora mi pare che sarebbe cosa men conveniente che un testimone per poter conseguire un'indennità di 40 o 60 centesimi dovesse, onde procurarsi tali certificati, perdere un tempo forse uguale a quello che ha già perduto per fare la testimonianza.

Di più gl'impiegati che dovrebbero rilasciare questi certificati sarebbero anch'essi sottoposti ad una perdita di tempo pregiudizievole al servizio.

Mi pare che si dovrebbe cercare di ottenere lo stesso scopo con qualche altro mezzo più economico di tempo e pel testimone e pel impiegato che dovrebbero spedire i certificati.

Si potrebbe dire, per esempio, che il mandato di pagamento di questa indennità sarà visto dal presidente del tribunale e dall'avvocato fiscale, oppure si potrebbe richiedere dal testimone stesso una espressa dichiarazione, che realmente non è iscritto nel ruolo delle contribuzioni, e che è in istato di povertà, comminandogli la pena pel caso che la dichiarazione sia poi riconosciuta inveridica.

Io non voglio del resto fare una proposta specifica a questo riguardo, solo dico che non converrebbe stabilire nella legge la necessità assoluta dei detti due certificati. Si potrebbe forse

ovviare all'inconveniente con concepire quest'ultimo alinea nei termini seguenti:

« Il modo per accertare la condizione richiesta dal primo alinea di quest'articolo sarà prescritto dal regolamento. »

In questo modo si lascierebbe al Governo tutta la latitudine per prescrivere un modo più economico, e che non cagionasse disturbi al testimone ed agli impiegati, massime quando l'indennità è di pochi centesimi.

Io sottometto questo riflesso alla Commissione, e mi rimetto del resto alla saviezza della Camera.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

ASTENGO, relatore. Lo scopo dell'ultimo alinea dell'articolo 1 della Commissione, non è tanto di stabilire la necessità dei certificati, quanto di prescrivere che i certificati, i quali siano resi necessari dai regolamenti onde accertare le qualità richieste per far luogo all'indennità di cui in esso articolo, debbano essere rilasciati in carta libera e gratuitamente.

Questo fu il vero pensiero della Commissione.

Se si dicesse semplicemente che i regolamenti stabiliranno il modo di accertare le dette qualità, non si assicurerebbe con ciò che siano rilasciati gratuitamente ed in carta libera quei documenti che potrebbero essere prescritti al detto effetto.

Del resto, non v'ha dubbio che non solo debbono accertarsi le condizioni volute dalla legge, ma debbono eziandio accertarsi in modo pronto e sicuro, poichè i testimoni, appena terminato l'esame, si presentano alla segreteria del tribunale o del magistrato a chiedere la tassa, e questa suole loro pagarsi nello stesso giorno. Quelli specialmente che non dimorano nello stesso luogo in cui ha sede il magistrato od il tribunale, non sono sempre personalmente conosciuti dal presidente o dagli uffiziali del Ministero pubblico, e lo starsene alle loro dichiarazioni sarebbe pericoloso per le finanze, e talvolta per gli stessi testimoni, assoggettandoli ad una pena ove si venisse a riconoscere che non hanno detto il vero. Pare quindi preferibile lasciare bensì ai regolamenti di stabilire i modi di accertamento delle prescritte condizioni, ma intanto dichiarare che gli occorrenti certificati si debbano rilasciare in carta libera e gratuitamente. Per esempio, potrebbesi stabilire nei regolamenti che i sindaci attestino contemporaneamente la condizione della povertà e l'esenzione dal pagamento dei tributi diretti, formando appositi moduli in istampa, sicchè il testimone, prima di recarsi al luogo dell'esame, non avrebbe a far altro che andare a ritirare tal attestato, e quindi lo presenterebbe a chi di ragione per conseguire senza ritardo la stabilita indennità.

MICHELINI G. B. Domando la parola.

ASTENGO, relatore. Io crederei pertanto che sia meglio conservare l'alinea come venne proposto dalla Commissione.

MICHELINI G. B. Da quanto hanno detto i due preopinanti si scorge che in sostanza essi sono d'accordo; mi pare perciò che si potrebbero le cose conciliare con questo piccolo emendamento: « I certificati che fossero prescritti dai regolamenti, ecc. »

Voci. Sì! sì!

DEFORESTA. Accetto la redazione proposta dal deputato Michelini.

AGNÈS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta pure?

ASTENGO, relatore. Sì.

AGNÈS. Ho domandato la parola per fare due osservazioni: la prima entra nel senso del progetto ministeriale, che tende a procurare economie, e sarebbe di non allocare alcuna in-

dennità, neanche per spese di viaggio, quando il testimonio, od il perito, od anche l'ufficiale di giustizia si trasferisca ad una distanza non minore di cinque chilometri, il che combinerrebbe appunto con la legge francese, la quale anzi non accorda l'indennità che quando la distanza è di un miriametro almeno. Cinque chilometri sono due miglia, e due miglia nell'andata ed altrettante nel ritorno credo che si possano fare senza bisogno di spesa, e su questo proposito dirò che forse si otterrebbe una rilevante economia.

Però nello stesso tempo mi riservo di proporre negli articoli successivi un qualche aumento per le tasse dei testimoni.

L'altra osservazione è sull'ultimo alinea dell'articolo proposto. Io reputo inutile questo alinea, e parmi che si potrebbe senza inconvenienti sopprimere. Non c'è bisogno di constatare la qualità di povero, mentre il giudice stesso la verifica, dipendendo essa da circostanze personali e notorie nel circondario in cui risiede l'individuo. Se poi vi saranno inconvenienti, vi si porterà rimedio con un regolamento in cui si potrà stabilire il modo di accordare queste indennità.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès propone che, invece di « due chilometri e mezzo, » si dica « cinque chilometri. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo coll'emendamento dell'onorevole Michelini.

(È approvato.)

« Art. 2 Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, una indennità di viaggio, in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie ed in quanto potranno profittarne, e di centesimi 7 per le altre strade che dovranno percorrere.

« A coloro che dalla Sardegna ed altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa, sarà pure dovuta un'indennità pel tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito nei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale. »

Se niuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad una indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.

« La stessa indennità verrà loro corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore.

« In questo secondo caso dovranno ottenere dal giudice del mandamento o dal sindaco un certificato comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio e corredare con questo certificato la loro domanda d'indennità. »

POLTO. Domando la parola.

Pare a me che lire 1 e 50 centesimi non sia un soldo sufficiente per una persona di una data condizione. Lo sarà per un disgraziato il quale è costretto a sudare tutto il giorno sotto il peso di faticoso lavoro; ma io domando se una persona che sia abituata a doversi nutrire un po' meglio per le fatiche intellettuali a cui deve soggiacere, debba ancora fare il sacrificio per mantenere se stesso nel tempo in cui rende un servizio allo Stato, in cui è costretto a dipartirsi dalla propria abitazione, dal centro dei propri affari. Il signor relatore poco fa faceva suonare la ragione che era intenzione della Commissione di non toccare alle categorie stabilite dal rego-

lamento del 1848, quando si parlava di medici ed architetti. Io non ho fatto parola all'articolo 2, quantunque potessi prenderlo in flagranti, perchè non ha esitato la Commissione a togliere questa distinzione accomunando tutti i testimoni. Ora però, domando che sia elevata un po' più questa indennità per il soggiorno e che sia portata a due lire.

ASTENGO, relatore. Ho detto invece essere stata mente della Commissione di osservare l'eguaglianza di trattamento tra le persone che sono nella stessa categoria, correggendo in tale senso il regolamento del 1848, ed è perciò che si fece scomparire la differenza stabilita in tale regolamento tra i testimoni che vivono di lavoro giornaliero e gli altri più agiati. Qui milita appunto la ragione dell'eguaglianza, perchè gli uni e gli altri sono cittadini chiamati a deporre in giudizio nell'interesse della società, e la legge deve trattarli tutti ugualmente.

Quindi nell'articolo 2 del progetto si accordò a tutti i testimoni la stessa indennità di viaggio, lasciando che il più agiato, se vuole viaggiare più comodamente, spenda del proprio quanto manca al meno agiato che viaggia con minore comodità.

In quanto all'indennità di soggiorno, siccome questo progetto tende a procurare delle economie, tolta perciò ogni differenza tra i testimoni di diversa condizione, si cercò di ridurre alquanto ciò che attualmente si accorda ai meno agiati, deducendone il quarto, stantechè nella pratica non fu troppo tenue la tassa di lire 2 al giorno, sapendosi invece che nelle classi meno agiate vi sono molti che trovano speculazione a fare testimonianza. E mentre in questo modo si è accordato a tutti una lira e 50 centesimi, si trovò che questa tassa è uguale a quella che si corrisponde in altri paesi; il quale esempio ci confermò nell'opinione che si potesse accettare il progetto del Ministero.

POLTO. L'argomento esige poche parole; essa è cosa di attualità, niuno disconoscendo la carezza dei viveri, la quale, massime dietro il nostro sistema d'imposizioni, credo che non cederà così presto ad una proporzione più mite, da permettere questa riduzione voluta dalla Commissione.

Il regolamento del 1848, ritenendo la distinzione tra testimoni e testimoni, accordava ai giornalieri ed agli artigiani lire 2, e ad ogni altro testimonio lire 3 50; ma quando io colla mia proposizione mi accostai a quella somma accordata dal regolamento stesso agli infimi cittadini, con ragione credo di stare pienamente nella discrezione, e ritengo ancora che 2 lire sono poca cosa per la giornaliera sussistenza. Il regolamento del 1848 le accordava ai più bisognosi, agli altri accordava lire 3 50; io tolgo dunque lire 1 50 per ridurli tutti ad un solo livello, che è di lire 2, e mi pare che la mia proposta non può essere tacciata d'indiscrezione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La proposta dell'onorevole preopinante veramente non sarebbe indiscreta se le finanze fossero in altre condizioni; ma nelle condizioni attuali anche un aumento di 50 centesimi, quando deve estendersi alle migliaia di testimoni, finisce per ascendere a centinaia di mille lire, e quindi la domanda da quel lato complessivamente pecca un po' d'indiscrezione rispetto alle condizioni delle finanze.

È vero che la tariffa che fu sin qui in vigore concedeva due lire e lire 3 50, ma da questa prescrizione che cosa ne derivava? Accadeva che vi erano delle persone che sollecitavano come un favore dai loro congiunti, dalle loro conoscenze, di essere citati in qualità di testimoni per fare il viaggio della capitale (*Oh! oh!*) e della città di Genova a spese dell'erario e per godersi quelle due lire.

Io mi ricordo, due anni sono, di aver veduto passeggiare lietamente nelle vie di Torino parecchi contadini di un mio tenimento, i quali protestavano di non aver mai goduto più bella giornata; io chiesi a che dovessi attribuire così buon umore; mi si rispose che erano stati citati come testimoni, avevano fatto il viaggio e si portavano a casa, credo, con una ventina di lire caduno. È vero che io aveva fornito loro di che cibarsi, ma anche senza questo avrebbero portato a casa una somma per loro di non poca considerazione.

Io stimo che con una lira e centesimi 50 sarebbero stati pure soddisfatti, quantunque certo non così contenti.

POLTO. Il signor ministro delle finanze mi punge veramente con un argomento che in sue mani è potentissimo, e mi viene innanzi a dire cosa che sappiamo a iosa, che sia cioè per la necessità dell'erario che si fa questa riduzione; ma io dico che le economie si debbono fare su tutto quello che si vuole, ma non sulla vita e sulla esistenza, e soggiungo che è far un'economia sull'esistenza tuttavolta che la somma che mi date per mantenermi non mi basta nella condizione in cui mi trovo.

In secondo luogo il signor ministro disse, che se noi manteniamo queste due lire, saremo da capo e troveremo i petenti che vorranno venire a fare testimonianza.

Io osserverò al signor ministro che nelle due lire non si deve calcolare solamente il vivere ma anche l'alloggio, e per conseguenza non vi è di che fare gli sfarzosi; e che le domande dei petenti per venire a testimoniare fuori della propria abitazione si sa che provenivano dalla indennità di viaggio e non da quella del mantenimento, perchè questa gente faceva il suo cammino *tout bonnement* a piedi e non si curava di farsi trascinare nè su di un carro nè in una vettura, tirando profitto dell'indennità di viaggio, la quale, a termini del regolamento, costituiva una somma discreta.

Adunque mi sia lecito ripetere che la somma di lire due non può dirsi come eccessiva, perchè non era su questa indennità di soggiorno, ma su quella del viaggio che contavano, e mi si conceda ancora il far riflettere che queste due lire, non dovendo solo bastare pel mantenimento, ma anche per l'alloggio di chi va a testimoniare, nessuno potrà dimostrarmi che con esse si possa fare gli spaconi.

MICHELINI G. B. Mi pare che il fare testimonianza in giudizio, la qual cosa giova al trionfo della verità e della giustizia, sia uno di quei doveri a cui tutti i cittadini sono tenuti.

Quindi in questi trenta soldi che si corrispondono ai testimoni si deve vedere, secondo me, non già un corrispettivo di un'opera a cui tutti siamo tenuti, ma bensì un'indennità alcune volte necessaria perchè la testimonianza possa avere luogo. Ciò posto, questa indennità non si deve già a quella classe di persone a favore delle quali combatteva l'onorevole preopinante, vale a dire a quelli che vivono agiatamente e che sono soliti a guadagnare di più lungo la giornata, bensì a quelli che non potrebbero vivere se loro non si pagasse tale indennità, ed i quali non sogliono guadagnare di più di 50 soldi al giorno.

Laonde le persone agiate non avendo bisogno di più di 50 soldi, e questi bastando ai poveri, io voterò colla Commissione.

DE VIRY. Quant à moi, messieurs, je viens appuyer l'amendement proposé par l'honorable Polto, et je l'appuie pour des raisons pratiques.

Comme j'ai souvent été à même de voir signer des parcelles aux témoins, je donnerai à la Chambre quelques explications à cet égard. Quand un président de Chambre crimi-

nelle est appelé à signer des parcelles aux témoins, savez-vous, messieurs, ce qu'il arrive? C'est que souvent on l'accuse presque de s'approprier l'argent des témoins, de ces pauvres gens qui ont un besoin absolu de leur gain de chaque jour. (*Movimento*)

Cela est arrivé plus d'une fois, et je vous prie de croire que c'est là l'expression de l'exacte vérité; j'ajouterai même que cela provient de ce que souvent les témoins se plaignent de n'avoir pas même de quoi vivre. Je vous assure que souvent il arrive que le président des débats est obligé d'arranger ces affaires un peu paternellement, de manière à donner aux plus pauvres de quoi pourvoir à leurs propres besoins; de là sortent ces lamentations qui se font entendre chaque fois qu'il s'agit de signer des parcelles.

Cela certainement est en contradiction avec ce qu'affirmait tout à l'heure l'honorable président du Conseil, parce que je puis lui dire que s'il a vu des individus de ses campagnes venir à Turin comme témoins avec l'air joyeux et parcourir tout radieux les rues de la capitale, ce n'est pas ainsi que les présidents et les membres des Cours qui signent les parcelles voient ordinairement ces malheureux témoins, appartenant ordinairement aux classes les plus pauvres de la société; car la plupart du temps, ils n'entendent que des plaintes continuelles, on leur répète chaque fois que les témoins n'ont pas de quoi vivre, que leur séjour n'est pas payé, que le Gouvernement profite de leur infortune, et mille autres choses de cette nature. Ils se plaignent toujours de perdre beaucoup plus qu'ils ne perçoivent du Gouvernement.

Je sens bien que c'est un devoir pour tout individu de venir déposer en justice, toutes les fois qu'il y est appelé; mais je ne crois pas qu'il soit convenable de mettre en avant l'état de nos finances, comme on le fait maintenant pour lui refuser un juste salaire, pour lui dire: nous vous payons moins qu'autrefois parce que nos finances ne nous permettent pas de vous payer davantage: contentez-vous de ce que nous vous donnons et tirez-vous d'affaire avec ce peu comme vous le pourrez.

Je ne crois pas qu'on doive donner aux témoins plus de ce qui est juste; mais je crois aussi que ce qui est juste on ne peut le leur refuser.

Si vous ne donnez pas ce qui est nécessaire pour que le témoin puisse subvenir à ses dépenses les plus pressantes lorsqu'il vient déposer, vous ne trouverez plus de témoins; car ils ne voudront pas se déranger et pour cela ils nieront d'avoir connaissance des faits sur lesquels on voudra les interroger. Je défie qu'avec 50 sous un témoin puisse subvenir à ses dépenses, surtout s'il est obligé de se déplacer et se rendre à une certaine distance. Il dira alors qu'il ne sait rien pour ne pas être appelé.

Vous voyez, messieurs, qu'il y a de grands inconvénients, et je crois qu'il faut apporter une grave attention sur ce point, si nous voulons que la justice soit bien administrée. Faites des économies, et en agissant de la sorte, vous agirez très-sagement, et certainement je ne vous trouverai rien à redire; mais que ces économies ne tournent pas au détriment de la justice, car personne ne vous saura gré de pareilles économies.

Je ne veux pas sans doute qu'on dilapide le denier public; mais je dis que ce n'est pas trop de donner aux témoins 40 sous pour frais de séjour, compris la nourriture et le logement. On me dira peut-être: mais les habitants de nos campagnes ne gagnent pas autant. Je l'admettrai, peut-être, si vous parlez du prix de la journée; mais dans leur commune il sont chez eux, il couchent dans leur propre lit, ils

mangent à leur propre table, ils n'ont donc pas de dépenses extraordinaires à faire. Mais, au reste, qu'est-il payé à un journalier dans nos campagnes ?

Vous le payez certainement 25 sous et même 30 sous par jour. C'est là le taux de la journée. Dans une bonne journée il gagne au moins cela.

Quand cet ouvrier est appelé à déposer en justice, outre la nourriture, il doit payer son logement s'il est obligé de séjourner dans la ville où est le tribunal. Pourrez-vous dès lors soutenir que ce soit trop de lui allouer pour faire face à tous ces frais, deux francs par jour ? Non, sans doute. Je crois qu'ici nous devons mettre tous les témoins, à quelque classe qu'ils appartiennent, sur le même pied, et en cela je suis parfaitement d'accord que les plus aisés pourront payer d'avantage si ce qu'on leur donne ne suffit pas ; mais le pauvre doit au moins pouvoir dire : je vivrai comme je pourrais le faire chez moi tout en allant remplir un devoir sacré que m'impose la société elle-même, parce que, de son côté, elle me donne, comme elle doit le faire, de quoi suffire à mes besoins.

Je soutiens donc l'amendement proposé par l'honorable Polto, et je le soutiens parce que j'ai l'espérance que certainement vous ne pourrez pas vous plaindre, en donnant aux témoins quarante sous par jour, d'avoir été trop généreux à leur égard.

GENINA. Io non voglio che sottoporre alla Camera una sola osservazione che desumo dall'ordine morale. Bisogna, mentre si vuole ottenere lo scopo dell'economia, anche porre mente a che l'amministrazione della giustizia possa procedere, epperò vegliare a che la condizione dei testimoni non sia resa tale che diventi una calamità domestica. Ciascuno sa che s'incontrano già sin d'ora molte difficoltà alcune volte ad ottenere che i testimoni depongano in giudizio. Se noi formiamo la legge in guisa che il teste non possa nemmeno vivere quando viene a deporre, ne avverrà che la testimonianza sarà considerata come una calamità domestica, perchè sarà una spesa a cui questi individui dovranno soggiacere.

Ed allora ne verrà ancora quest'altra conseguenza, che tutti gli altri individui i quali si troveranno presenti ai reati, e che potrebbero forse deporre, procureranno di evitare di essere chiamati come testimoni, e quindi si renderà molto più difficile la scoperta della verità.

Badi quindi la Camera di non stabilire una tariffa che faccia considerare la testimonianza come una calamità domestica, perchè altrimenti se ne avrà la conseguenza da me accennata.

Ho sottoposte alla Camera queste osservazioni, perchè essa le apprezzi nella sua saviezza.

PUGIONI. Ho domandato la parola per proporre un emendamento all'articolo terzo...

PRESIDENTE. La pregherei di lasciar prima terminare la questione che si agita presentemente.

AGNÈS. Vorrei proporre un emendamento a quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

AGNÈS. Proporrèi che si stabilisse un compenso di due lire, o, se vuole, di lire 1 50 centesimi per ogni giornata impiegata in causa dell'esame. Ciò sarebbe un correttivo a quanto è stabilito nell'articolo già votato.

Suppongo che si debbano far venire testimoni dalla valle di Aosta : impiegheranno due giorni per venire, due giorni per ritornarsene ; saranno quattro giorni, più i giorni che saranno necessari all'esame.

È ben vero che a termini dell'articolo secondo i testi-

moni non dovranno fare spese di locomozione, ma l'indennità che è loro dovuta non consiste unicamente in questa spesa.

Una voce dal banco della Commissione. Tutto è già stabilito.

AGNÈS. Ma vorrei che fosse meglio espresso, perchè l'articolo, nel modo in cui è espresso, pare includere le sole spese di locomozione. Si formuli l'idea più chiaramente, ed allora vedrò se dovrò desistere dalla mia proposta.

Se si dicesse che saranno pagate due lire per ogni giorno, oltre le spese di trasporto, di locomozione, io avrei nulla a ridire ; altrimenti, lo dico addirittura, sarebbe, a parer mio, assai compromesso il servizio della giustizia.

ASTENGO, relatore. A parte l'abolizione di ogni differenza di trattamento tra testimonio e testimone, la sola variazione al regolamento del 1848 che si è introdotta in questa parte del progetto sta in questo, che la indennità di soggiorno è stata portata da due lire ad una lira e centesimi 50, e la indennità del viaggio è stata raggugliata sui chilometri percorsi e non più a giornate. Nel resto si sono conservate le stesse espressioni per non alterare le basi e l'economia di quel regolamento, giusta il quale, di massima non si cumulano le due indennità. E siccome tale regolamento non ha fatto nascere gl'inconvenienti temuti da taluno degli onorevoli preopinanti, giova perciò credere che nemmeno li farà nascere il presente progetto.

PRESIDENTE. Il deputato Agnès ha la parola.

AGNÈS. Le parole del signor relatore confermano quello che ho detto io. Lo sapeva benissimo che l'indennità si dava per il viaggio e per il soggiorno. Ma che cosa ha fatto il progetto della Commissione ? Quelle lire 2 o 3 50 secondo le condizioni che si accordavano pel viaggio, le ha tramutate nel pagamento di un posto in un vagone di terza classe ; ma con quali mezzi provvederà alla propria sussistenza il testimone durante il viaggio ? Io voleva appunto stabilire col mio emendamento che, oltre il viaggio, si corrisponderà una indennità per il vitto durante il viaggio medesimo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Farò osservare all'onorevole preopinante che per mala sorte non vi sono nel nostro Stato due città così distanti l'una dall'altra che quando siano unite con una strada ferrata non possano essere raggiunte in 4 o 5 ore. Cosicché il testimone potrà sempre, partendo da casa sua alla mattina, arrivare nello stesso giorno all'udienza e ricevere le lire 1 50 che si danno per indennità di soggiorno.

Se invece si adottasse la proposta dell'onorevole preopinante, appunto per l'esistenza di queste strade ferrate, si verrebbe a pagare il triplo dell'indennità. Si pagherebbe cioè l'indennità pel viaggio, l'indennità pel soggiorno e pel ritorno, e probabilmente il testimone non sarebbe stato che un giorno fuori di casa.

Supponiamo che un testimone debba trasferirsi da Susa a Torino. Egli parte al mattino col convoglio delle ore 5 ed arriva lo stesso giorno all'udienza. Dopo la quale parte e va a dormire a casa. Secondo la proposta dell'onorevole Agnès questo testimone avrebbe diritto, non solo all'indennità di viaggio ed all'indennità di soggiorno, ma altresì ad un'indennità pel mantenimento nell'andata e nel ritorno. In questo ognuno può scorgere di leggieri che si aggraverebbe di molto il già abbastanza aggravato erario.

Si teme di mancare di testimoni ? Ma io assicuro l'onorevole De Viry che crescono all'incontro tutti i giorni ! Io non so che cosa accada presso il magistrato di Nizza, ma questo fatto riguardo al magistrato di Torino è indubitabile.

E ciò è vero al punto che il magistrato ha chiesta una sala molto più ampia per tenere i suoi dibattimenti, perchè quella in cui si radunava non era grande abbastanza per capire tutti i testimoni che ordinariamente intervengono. Non abbia dunque timore il deputato De Viry della scarsità dei testimoni, perchè ve ne saranno sempre abbastanza.

DE VIRY. Je répondrai aux observations que vient de présenter monsieur le président du Conseil.

Je crois que s'il y a ordinairement un nombre excédant de témoins, cela vient d'une tout autre cause. D'abord le nombre des délits augmente chaque jour. Mais la véritable cause de ce surcroît de dépenses provient du vice de la procédure; il provient surtout du trop grand nombre de témoins que l'on fait généralement entendre aux débats, et plus encore dans la procédure écrite. Oui, voilà le mal, et c'est à celui-là qu'il importe d'apporter au plus tôt un remède si on veut prévenir qu'il augmente encore. Oui, je le répète, on fait entendre beaucoup trop de témoins, soit de la part du Ministère public, soit de celle de la défense, quoique ceux-ci ne soient pas toujours à la charge des finances.

CAVOUR, présidente del Consiglio e ministro delle finanze. Et pour les pauvres ?

DE VIRY. Pour les pauvres ? C'est vrai, les finances avancent les frais. Aussi pourquoi ne pas chercher à faire limiter autant que possible le nombre des témoins dans les causes criminelles ? Lorsque cinq témoins suffisent, pourquoi en faire entendre huit ou dix ? C'est sur ce point que j'engage le Ministère à porter son attention, et je crois qu'à force de répéter cela à ses chefs du Ministère public, il finira par obtenir quelque chose.

Je maintiens donc que le nombre des témoins diminuera toujours si on adopte le système qui nous est proposé, et que peut-être on se trouvera dans le cas de laisser impunis des faits qui auraient été punissables, si on eût pu se procurer des témoins pour le prouver. Mais pour prouver que l'indemnité que l'on alloue aux témoins n'est pas suffisante, je n'ai qu'une observation à faire; elle m'est suggérée par le tarif des chemins de fer qu'on vient de me remettre. Cette observation est péremptoire et coupera court à toute hésitation de la Chambre; car elle prouvera que ce projet, comme tant d'autres qu'on nous présente, n'est pas suffisamment étudié. D'après ce tarif des chemins de fer je vois qu'on paye quatre centimes. Or c'est précisément ce qu'on alloue aux témoins dans ce projet, et je vous demande un peu comment un témoin qui restera toute la journée en route, fera pour se nourrir si, tout ce que le Gouvernement lui donnera, ira pour la place; cependant je crois qu'on ne peut pas exiger d'un témoin qu'il voyage sans manger, ce n'est pas là sans doute l'intention du Gouvernement, ni, je le présume, de monsieur le ministre, car ce serait, qu'il me permette de le dire, pousser un peu trop loin son système d'économie.

En portant par conséquent, comme on vient de le proposer, à quarante sous le droit de séjour, vous compenseriez alors peut-être ce qu'il y a de trop limité dans l'indemnité de voyage et parviendriez ainsi à une répartition égale entre les frais de séjour et ceux de voyage.

Si nous voulons, messieurs, faire un acte de justice, si nous voulons que cette loi puisse produire un bon résultat, laissez que le principe de justice y domine autant que le principe d'égalité. Non, ne faisons pas des lois tellement fiscales au point de faire crier tout le monde et de ne faire que des mécontents. Si vous ne voulez pas faire toujours du provisoire, étudiez bien les lois avant de les approuver; mais

qu'on ne puisse pas surtout accuser votre loi de n'être pas marquée au cachet de l'équité.

En me résumant je dis qu'il serait plus prudent de renvoyer cette question à la Commission pour l'examiner. (*Segni di dissenso al banco della Commissione*)

Si la Commission croit avoir assez étudié, assez approfondi la question, ce que je ne puis pas pour ma part admettre, alors je proposerai à la Chambre de vouloir bien accepter la proposition de l'honorable Polto; car je suis persuadé que deux francs pour le séjour ne sont pas trop lorsque l'indemnité de voyage est déjà si minime; mais avant tout et malgré les signes de dénégation de la Commission, j'insiste pour le renvoi.

ASTENGO, relatore. Io debbo dichiarare alla Camera che anche a me erasi presentato il dubbio che un testimonio, il quale sia esaminato nello stesso giorno del suo arrivo e tosto se ne riparta, riprendendo la strada ferrata, rimanga senza indennità di soggiorno, ed ho in proposito consultato persone pratiche per sapere come sia applicato il regolamento del 1848 in questo od altri casi consimili. Dovetti però rassicurarmi, avendo saputo che l'esecuzione pratica aveva riparato a tale inconveniente; perciocchè in detti casi si suole accordare al teste, oltre l'indennità di viaggio, anche quella di soggiorno, affinché possa cibarsi. Mantenendo il sistema di quel regolamento, salva solo la differenza nelle cifre, mi è parso che sarebbesi egualmente mantenuta l'interpretazione che ebbe finora. Per contro se si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Agnès, si aggraverebbe di troppo la finanza, poichè per tutto il corso del viaggio, sia d'andata che di ritorno, si cumulerebbe l'indennità di viaggio con quella di soggiorno, locchè è contrario al sistema del precitato regolamento.

Del resto il testimonio che ha occupato una parte del giorno per recarsi nel luogo dell'esame all'ora stabilita, non è obbligato a rimettersi tosto in viaggio nella stessa giornata, e può attendere il domani, ricevendo così, oltre l'indennità di viaggio per l'andata e pel ritorno, anche quella di soggiorno.

GUGLIANETTI. Io domando alcune spiegazioni all'onorevole relatore.

Nel regolamento del 1848 non vi era questa distinzione tra i testimoni che possono venire al luogo dell'esame per la strada ferrata e gli altri che sono obbligati a recarvisi per altre vie, si dava a tutti la stessa indennità.

ASTENGO, relatore. È di due lire al giorno per i giornalieri e di lire 3 e centesimi 50 per gli altri.

GUGLIANETTI. Or bene, avendo fatta la distinzione tra coloro che sono alla portata della ferrovia e coloro che debbono profittare delle altre strade, egli è evidente che quelli che sono a portata della ferrovia (parlo di braccianti e giornalieri, ecc.) sono posti in posizione più triste degli altri che devono servirsi delle strade ordinarie, poichè sia che godano della strada ferrata, sia che vadano a piedi, non hanno più che una lira e 20 centesimi, supponendo che facciano 30 chilometri in un giorno. Dunque se i testimoni approfittano della strada ferrata, non rimane loro pur un centesimo pel vitto; se poi vanno a piedi, non hanno che lire 1 20, ossia meno degli altri, i quali, secondo l'osservazione testè fatta, hanno lire 2 e centesimi 10.

Io riconosco che con lire 2 10 si possono fare 30 chilometri di viaggio a piedi da un povero giornaliero; ma obbligarlo al digiuno se giovassi della strada ferrata, od accontentarsi di lire 1 20 se va per altre vie, mi pare cosa alquanto ingiusta ed inumana.

Riguardo poi alla indennità delle lire 2 per ogni giornata di soggiorno, specialmente colla restrizione preposta dalla Commissione, e non nel senso più largo dell'onorevole Agnès, io credo che non sia menomamente eccessiva.

Se tutti i giornalieri avessero il favore che ebbero quelli citati dall'onorevole ministro, di trovare una buona tavola ed un buon alloggio gratuitamente in casa del signor conte Di Cavour, basterebbe l'indennità di lire 1 50; ma per quelli che devono pagarsi il vitto e l'alloggio, specialmente nelle grandi città dove tutto è più caro, mi pare che l'indennità di lire due sia appena sufficiente. Bisogna poi assolutamente provvedere in modo a togliere la differenza sopra notata per evitare l'evidente assurdità che ne proviene.

ASTENGO, relatore. La differenza sta in questo, che uno che viaggia sulla strada ferrata impiega a percorrere la stessa distanza un tempo molto minore di quello che è impiegato da chi viaggia sulle strade ordinarie, cosicché la strada che fa in un giorno, l'altro la fa in poche ore.

Ecco il perchè ad eguale distanza uno percepisce maggiore indennità dell'altro.

GALVAGNO. Io pregherei la Commissione a darmi uno schiarimento. Essa ci ha testè dichiarato che non intendeva per nulla, salvo la variazione della cifra, di cangiare ciò che prescriveva il regolamento del 1848. Ora io veggo che all'articolo 11 della tariffa del 1848 è stabilito che i testimoni riceveranno per ciascun giorno le indennità di lire 2 e di lire 3 50; invece nel nuovo progetto io leggo che i testimoni avranno pari diritto senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, alla indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame.

ASTENGO, relatore. È un altro articolo che corrisponde a questo; quella è l'indennità di viaggio...

GALVAGNO. Ma ella vede che con due lire al giorno il teste non può vivere...

ASTENGO, relatore. Questa è l'indennità di viaggio.

GALVAGNO. La chiamino indennità di viaggio, o come vogliono, ciò non può cambiare, e allora se sarà come indennità di viaggio, vuol dire che mentre viaggia non ha di che provvedere alla sua sussistenza.

ASTENGO, relatore. Faccio notare all'onorevole preopinante che l'articolo 11 del regolamento del 1848 riguarda le indennità di viaggio, mentre quella di soggiorno è contemplata negli articoli 14 e 15. Ora, a norma dell'articolo 11, il teste ha lire 2 per ogni giornata di viaggio se vive di lavoro giornaliero, e in pratica queste due lire si pagano ogni 3 miriametri, ritenuto che secondo il Codice di procedura criminale si aggiunge al termine ordinario della citazione un giorno per ogni tre miriametri di distanza. Quindi il bracciante che ora percepisce per indennità di viaggio lire 2 per ogni distanza di 30 chilometri, avrà, secondo il presente progetto, ove percorra le strade ordinarie, lire 2 10 per la medesima distanza. Se per contro percorre le strade ferrate, avrà benissimo minore indennità, ma farà il viaggio in tempo assai più breve.

DE VIRY. Je sens le besoin de donner encore quelques explications à la Chambre, explications qui viennent de l'expérience et de la pratique que j'ai de ces sortes d'affaires. Actuellement, pour compenser les témoins de ce qu'ils n'ont pas assez pour le voyage, savez-vous, messieurs ce que souvent l'on fait? On compte deux jours de plus qu'on ne doit; c'est-à-dire qu'on compte le jour de l'aller à l'endroit où il doit déposer, comme un jour entier, plus le jour du retour, ensuite le séjour, suivant le temps qu'il reste. Alors il se fait que si l'indemnité du voyage est reconnue insuffisante, elle

se trouve compensée par les autres indemnités qu'on accorde. De cette manière là on élude la loi. Cela arrive chaque jour, et il ne peut pas en être autrement, parce qu'on ne peut pas dénier à un témoin qui vient déposer en justice ce que lui est dû légitimement, ce qui lui est de toute nécessité pour vivre.

Ainsi vous voyez que, comme le disait l'honorable rapporteur lui-même, on élude la loi; or cela est mal, et on doit s'appliquer à éviter cet inconvénient. Quant à la loi actuelle, il faudra bien l'appliquer strictement; dès lors nous tombons dans l'injustice, et pour prévenir ces fâcheuses conséquences il faut que nous fassions avant tout une loi de nature à être appliquée sans que les membres de la magistrature, qui sont chargés de veiller à ce qu'elle soit observée, ne se trouvent pas, pour ainsi dire, dans la nécessité eux-mêmes de l'éluder. Mais l'honorable rapporteur n'a pas répondu à l'objection que je faisais relativement aux frais de transport par le chemin de fer. Si un témoin vient de Gênes à Suse, il mettra six heures et demie pour aller et autant pour retourner; ainsi s'il séjourne quelques heures, il n'aura que l'indemnité de voyage. Comment donc fera-t-il pour vivre, puisque les frais de route absorberont tout ce qui lui sera alloué? Il faudrait qu'il se contentât de la seule indemnité de route. Et cependant cet individu a le droit de vivre; s'il vient déposer en justice, s'il remplit un devoir envers la société, l'Etat lui doit au moins la journée de travail qu'il a perdue et les moyens d'existence pendant le temps qu'il est resté aux ordres de la justice. Vous voyez donc bien que votre projet ne peut sur ce point soutenir une critique tant soit peu approfondie. Il est donc indispensable de le réformer pour le rendre exécutable.

J'insiste donc et je prie la Chambre de vouloir bien ordonner le renvoi de cet article à la Commission, parce que c'est un point très-essentiel sur lequel il ne convient pas de passé outre aussi légèrement.

AGNÈS. Domando la divisione, cioè che si ponga prima ai voti la cifra dell'indennità in lire 2 o lire 1 50, e che quindi si voti sul mio emendamento che tende a riparare una vera ingiustizia che si commetterebbe nel far viaggiare un testimone, sovente povero, senza somministrargli il mezzo di vivere.

Vari sono poi i ripieghi che si possono usare per eludere la legge. Le leggi debbono essere da chiunque, e massime da coloro che sono preposti all'amministrazione della giustizia, esattamente osservate, ma il potere legislativo deve procurare che la legge non sia cattiva, ed io credo che cattiva sarebbe se ai testimoni fosse soltanto pagata la spesa di trasferta senza dar loro niente pel vitto.

Essendosi ora stabilita una base diversa a questo riguardo da quella stabilita nel regolamento del 1848, essendosi cioè stabilito ora il sistema di dare tanto per chilometro non pensando altro che la spesa di viaggio, si è per ciò che io vorrei col mio emendamento fare in modo che, oltre alle spese di viaggio, fosse ancora accordato ai testimoni il necessario pel vitto, cosa che nessuno mi negherà essere giustissima.

Col mio emendamento senza dubbio si varia il progetto, anzi divengono inutili gli alinea primo e secondo dell'articolo in discussione, si stabilisce perciò la cosa in modo più equo, ed io non dubito che la Camera vorrà darvi la sua approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio alla Commissione.

PUGIONI. Domando la parola per fare due semplici osservazioni all'onorevole relatore della Commissione.

Diceva l'onorevole relatore che la disposizione di accor-

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1854

dare ai testimoni, oltre alle spese di viaggio, un'indennità di sussistenza, non esiste nella legge vigente, e che perciò non deve introdursi nella nuova legge che è in discussione. Io gli osserverò che noi non abbiamo preso l'impegno di riformare la legge vigente nella sola parte che pregiudica i testimoni, ma ben anche in quella che loro può giovare. Nostro impegno si è quello di conciliare l'economia colla giustizia.

Diceva poi lo stesso onorevole relatore che l'indennità di sussistenza trovasi compresa nell'indennità di viaggio. A questo riguardo io anche gli osserverò, che ciò può essere vero dove i mezzi di trasporto sono a buon mercato, dove esistono ferrovie ed i chilometri si percorrono in fretta, direi quasi colla velocità del pensiero; sonovi però dei paesi in cui i mezzi di trasporto sono carissimi, dove non esistono strade ed i chilometri si allungano. Cito un esempio. Da Torino a Moncalieri, andando nei terzi posti della ferrovia, si spendono centesimi 50; da Portotorres a Sassari, fra cui avvi un'uguale distanza, viaggiando in vettura, si spendono lire tre e qualche volta quattro. Ora tolga il signor relatore dall'indennità di viaggio accordata ad un testimone di Portotorres per recarsi a Sassari le spese forzose di viaggio, e vedrà che cosa vi resta per la sussistenza.

Per queste ragioni e per le altre allegare dagli onorevoli preopinanti si è che io intendeva fin dal principio di proporre il seguente emendamento:

« I testimoni avranno pure diritto, senza distinzione alcuna, come nel precedente articolo, ad una indennità di lire 1 50 durante il tempo che saranno disturbati dalle loro occupazioni in causa della testimonianza. »

PRESIDENTE. Quest'emendamento è come quello del deputato Agnès.

PUGIONI. Sì; ma io aveva domandata la parola prima dell'onorevole deputato Agnès, e se non la mi fosse stata tolta, l'emendamento del deputato Agnès sarebbe stato simile al mio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'invio di quest'articolo e degli emendamenti alla Commissione.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia;

2° Seguito della discussione del bilancio attivo.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI
INDI DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO BENSO.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale e correzionale — Opposizione dei deputati Polto e De Viry all'articolo 3 della Commissione, e parole in difesa del relatore Astengo — Emendamento del deputato Arnulfo, respinto — Approvazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 — Emendamento del deputato Polto all'articolo 7 — Opposizioni del relatore e del ministro di grazia e giustizia — È ritirato — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12, e quindi dell'intero progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per adattamento a caserma dell'edificio della fabbrica dei tabacchi in Sassari — Relazione sul progetto di legge sulle lotterie — Discussione del bilancio passivo dell'interno pel 1854 — Approvazione delle categorie 2, 3, 4, 6, 7 e 8 — Eccitamenti dei deputati Demaria ed Ara sulla categoria 9 — Osservazioni del presidente del Consiglio e dei deputati Valerio e Lanza — Approvazione delle categorie 9, 10, 11 e 12 — Proposizione del deputato Riccardi per risparmio sulla categoria 13 — Osservazioni del relatore Colli, dei ministri dell'interno e delle finanze e del deputato Depretis — Rigetto della proposta, ed approvazione delle categorie 13, 14 e 15.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

ATTI DIVERSI.

(Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti deputati:)

Agnès — Annoni — Arcais — Arconati — Arrigo — Asproni — Avigdor — Avondo — Baino — Beldi — Bian-

cheri — Blanc Maurizio — Blanc Pietro — Bolmida — Bona — Borella — Brofferio — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunet — Brunier — Buttini — Cabella — Cambieri — Campana — Casanova — Casaretto — Cassinis — Castelli — Cattaneo — Cavour C. — Correnti — Crosa — Daziani — De-forestà — Delfino — Delitala — Durando — Falqui-Pes — Fara — Farina M. — Ferracciu — Gallisai — Gallo — Garibaldi — Gerbore — Gianoglio — Giovanola — Girod — Grassigna — Grixoni — Imperiali — Jacquier — Lachenal — La Marmora — Malan — Mameli G. — Marongiu — Martelli